

## CCCLIV.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sul processo verbale:</b>		GIORDANI . . . . .	13738
CALOSSO . . . . .	13732	CASSIANI, <i>Sottosegretario di Stato per la</i> <i>grazia e giustizia</i> . . . . .	13740
<b>Congedi:</b>		<b>Disegni di legge (Discussione):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	13732	Bilancio preventivo dell'Istituto agrono- mico per l'Africa italiana in Firenze per l'esercizio finanziario 1948-49 (449) . . . . .	13740
<b>Disegni e proposta di legge (Deferimento a Commissioni in sede legislativa):</b>		PRESIDENTE . . . . .	13740
PRESIDENTE . . . . .	13732, 13757	Bilancio preventivo dell'Istituto agrono- mico per l'Africa italiana in Firenze per l'esercizio finanziario 1947-48 (759) . . . . .	13740
<b>Proposte di legge (Annunzio):</b>		PRESIDENTE . . . . .	13740
PRESIDENTE . . . . .	13732	Esecuzione di alcune clausole economiche del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate (723) . . . . .	13741
<b>Disegni di legge (Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa):</b>		PRESIDENTE . . . . .	13741
PRESIDENTE . . . . .	13732	<b>Proposta di legge (Rinvio della discus- sione):</b>	
<b>Risposte scritte ad interrogazioni (An- nunzio):</b>		BOSCO LUCARELLI ed altri: Soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancel- lerie e segreterie giudiziarie e passag- gio degli aiutanti nel ruolo dei fun- zionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Gruppo B) (595) . . . . .	13742
PRESIDENTE . . . . .	13733	PRESIDENTE . . . . .	13742
<b>Interrogazioni (Svolgimento):</b>		CASSIANI, <i>Sottosegretario di Stato per la</i> <i>grazia e giustizia</i> . . . . .	13742
PRESIDENTE . . . . .	13733, 13735	FIETTA, <i>Relatore</i> . . . . .	13742
GONELLA, <i>Ministro della pubblica istru- zione</i> . . . . .	13733	<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
MARCHESI . . . . .	13735	Disposizioni sui contratti agrari di mez- zadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione (175) . . . . .	13743
BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	13736	PRESIDENTE 13743, 13751, 13753, 13754, 13758	
DE VITA . . . . .	13736	VIOLA . . . . .	13744
CASSIANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	13736		
CAPALOZZA . . . . .	13737		
<b>Proposta di legge (Svolgimento):</b>			
CALOSSO e GIORDANI: Sull'obiezione di coscienza (801) . . . . .	13738		
PRESIDENTE . . . . .	13738		

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

	PAG.
GRIFONE, <i>Relatore di minoranza</i>	13745, 13753
SAMPIETRO GIOVANNI	13748, 13757, 13759, 13768
COLI	13749
ZANFAGNINI	13750, 13762, 13767
DOMINEDÒ, <i>Relatore per la maggioranza</i>	13751, 13758, 13759
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	13752
MICELI	13753, 13754, 13768
CREMASCHI CARLO	13753, 13755
GULLO	13753
PAJETTA GIAN CARLO	13754
CAPPI	13755, 13758, 13761
ROSELLI	13760
TOZZI CONDIVI	13760
GUI	13765, 13767
CORNIA	13766
<b>Votazione nominale:</b>	
PRESIDENTE	13755, 13757
<b>Disegno di legge (Presentazione):</b>	
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	13757
PRESIDENTE	13757
<b>Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):</b>	
PRESIDENTE	13769
LACONI	13774
LOZZA	13774

**La seduta comincia alle 15,30.**

GUADALUPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

**Sul processo verbale.**

CALOSSO. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALOSSO. Dichiaro che, se fossi stato presente, nella seduta di ieri avrei votato contro l'ordine del giorno Nenni Pietro.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Pastore e Resta.

(I congedi sono concessi).

**Deferimento di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nelle precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere de-

feriti all'esame e all'approvazione delle competenti Commissioni permanenti, in sede legislativa:

« Scioglimento del Consorzio per sovvenzioni ipotecarie in liquidazione con sede in Napoli e assorbimento delle attività e passività da parte del Banco di Napoli » (894);

« Creazione presso l'Istituto di credito fondiario delle Venezie — Verona — di una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità » (895);

« Variazioni del compenso dovuto alle aziende esercenti ferrovie secondarie e tramvie in concessione, per il trasporto dei pacchi postali » (896);

« Compensi da corrispondere ai funzionari tecnici a riposo incaricati di collaudi di lavori » (898).

Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza della Camera le seguenti proposte di legge:

*dai deputati Montini e Roselli:*

« Ricostituzione del comune di Bornato, in provincia di Brescia » (907);

*dai deputati Armosino, Giacchero e Sodano:*

« Ricostituzione del comune di Vaglierano, in provincia di Asti » (908);

*dal deputato Armosino:*

« Ricostituzione del comune di Salabue, in provincia di Alessandria » (909).

Saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Commissione competente, in sede legislativa.

**Approvazione di disegni e di una proposta di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

*dalla VIII Commissione (trasporti):*

« Sistemazione del personale del ramo esecutivo dei gradi inferiori al 10° delle ferrovie dello Stato distaccato agli uffici » (845) — (Con modificazioni);

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

proposta di legge del deputato Angelini:

« Modificazioni alla legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento » (865) — (*Con modificazioni*);

*dalla Giunta per i trattati di commercio e la legislazione doganale:*

« Modificazioni dei dazi doganali sui tabacchi lavorati » (874).

**Annunzio di risposte scritte a interrogazioni.**

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza della Camera, dai competenti Ministeri, risposte scritte a interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Svolgimento di interrogazioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Marchesi, al ministro della pubblica istruzione, « per conoscere se egli approvi quanto ha operato ed opera il presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di odontoiatria Eastman riguardo alla grave e persistente agitazione del personale sanitario di quell'istituto; e, in caso contrario, per quale ragione egli abbia finora tardato a sciogliere un consiglio di amministrazione deliberatamente disordinato e ostile al decoro e alle legittime richieste del corpo sanitario e manifestamente provocatore di una sospensione di lavoro sempre più dannosa alla attività scientifica e assistenziale di così provvida e insigne istituzione ».

L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. L'Istituto superiore Eastman fu fondato con una dotazione di un milione di dollari e iniziò il suo funzionamento con lo scopo dell'assistenza odontoiatrica gratuita ai bambini poveri di Roma e come scuola di addestramento per odontotecnici e infermieri specializzati. Fino al 1943 esso funzionò sotto la direzione del professor Amedeo Perna, amministrato da un consiglio di amministrazione di cui lo stesso professore era presidente. Nel settembre 1943 il professor Perna fu allontanato per epurazione e con lui altri sanitari, e l'istituto continuò a funzionare in proporzioni ridotte fino al luglio 1944, quando venne nominato dal Ministero della pubblica istru-

zione un commissario nella persona del dottor Giorgio Pantaleo Imbriani. Ma nell'ottobre dello stesso 1944, per decisione del colonnello Poletti, fu esonerato il dottor Pantaleo e nominato commissario il dottor Loris Gasparri, che durò in carica fino al dicembre del 1947, fino a quando cioè il Ministero della pubblica istruzione, sotto la cui vigilanza è posto l'istituto, nominò un regolare consiglio di amministrazione formato da un rappresentante del Ministero dell'interno, professor Caronia, da un rappresentante dell'Alto commissariato igiene e sanità, professor Cotellessa, da un rappresentante del comune di Roma, professor Cremarosa, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, dottor Salemi, da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, Crolli, da un rappresentante del Ministero del tesoro, Minardi, da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, dottori Sacchi e Raimondi, da un rappresentante della Croce Rossa italiana, Lapont, dal funzionante direttore dottor Loris Gasparri, nonché da un rappresentante della università professor De Mattei.

Fu constatato dal nuovo consiglio di amministrazione che erano state in parte variate le finalità dell'istituto, perché l'assistenza gratuita ai bambini poveri di Roma era stata estesa a bambini e adulti abbienti dietro regolare compenso. L'istituto assistenziale veniva così ad assumere il carattere, in un certo senso, di una casa di cura con finalità, almeno in parte, economiche.

Per adempiere ai nuovi compiti, il personale sanitario, che sotto la precedente gestione oscillava fra le 9 e le 15 unità, veniva notevolmente aumentato fino a raggiungere delle punte di 48 unità; il personale d'ordine (infermieri e inservienti) da 26 unità fu portato a 54 unità. Al momento dell'inizio della gestione del nuovo consiglio di amministrazione si trovavano in servizio circa 40 sanitari e 54 fra infermieri, impiegati, inservienti, ecc.

Tutto questo personale era stato assunto dal commissario e le sue prestazioni erano retribuite. Lo stesso commissario, negli ultimi mesi del 1945, di fronte alle richieste di aumento di retribuzioni, aveva dovuto accordare larghe partecipazioni agli utili, come se l'ente fosse un'azienda di natura non assistenziale, ma economica. Si erano inoltre effettuate compravendite di materiale A. R. A. R. su cui è in corso una inchiesta dell'attuale consiglio d'amministrazione, e si erano stabiliti rapporti d'affari con una certa ditta Vitalium.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

Il nuovo consiglio di amministrazione intanto provvedeva alla redazione di un regolamento per dare un organico al personale avventizio, per regolare i servizi e per riportare l'istituto alle sue primitive finalità; provvedeva anche al risanamento del bilancio, che presentava un notevole *deficit*.

La ponderata opera, iniziata dal consiglio di amministrazione e già portata a compimento dopo alcuni mesi, veniva a trovarsi di fronte ai problemi posti dal personale sanitario che, in vista di una sistemazione in pianta organica con regolare procedimento, presentava varie richieste relative alla stabilità, ad aumenti retroattivi, ecc. Si iniziò una serie di agitazioni che culminarono nello sciopero attuale, sciopero non riguardante il personale d'ordine e gli inservienti, ma il personale sanitario.

Il consiglio di amministrazione afferma di aver cercato di venire incontro in tutti i modi ai *desiderata* dei sanitari. In un primo tempo esso discusse sullo stato giuridico, costituendo una commissione consultiva auspicata dallo stesso corpo sanitario e invitò a farne parte il presidente dell'associazione medici odontoiatri italiani, rappresentanti della L. C. G. I. L., della C. G. I. L., un rappresentante dello stesso consiglio di amministrazione, e un rappresentante dei sanitari in agitazione. Tale commissione avrebbe riconosciuto — come il consiglio di amministrazione — che gli impiegati dell'istituto Eastman, ente autonomo di diritto pubblico, si dovevano allo stato attuale considerare quali avventizi. Ciò nonostante, il consiglio di amministrazione accolse le proposte della commissione di accordare al personale sanitario con anzianità di servizio di tre anni (al 31 dicembre 1948) l'ammissione nei ruoli organici mediante concorso interno per soli titoli, cosa che non risulterebbe riconosciuta da alcun analogo ente sanitario assistenziale.

Esaurito questo primo punto della controversia, doveva essere discusso il secondo punto, riguardante la richiesta di rivalutazione dei compensi a partire dall'ottobre 1945. Si era già alla fine di luglio e si rimandò la riunione della commissione a dopo le ferie. La presidenza dell'istituto Eastman aveva infatti, in data 15 ottobre, già convocato la commissione per il 31 ottobre, quando, lo stesso giorno 15 ottobre, veniva consegnata una richiesta da parte del personale sanitario con cui si chiedeva la riunione per il 18 ottobre, preannunciando lo sciopero per il 19 se a ciò non si fosse addivenuto. La presidenza rispose che non era possibile la con-

vocazione per il 18 ottobre, essendo assenti da Roma alcuni commissari, e confermava la convocazione per il 31 ottobre. Il giorno 19 si iniziava lo sciopero che metteva l'istituto Eastman nella condizione di dover interrompere la sua attività. Il consiglio di amministrazione, per assicurare un'assistenza di carattere umanitario, decideva di avvertire gli interessati che avrebbero dovuto considerarsi dimissionari se non si fossero ripresentati in servizio. Alcuni sanitari ritornavano al lavoro e altri odontoiatri prestavano la loro opera onde permettere all'istituto di continuare, sia pure in forma ridotta, la sua attività. Intanto si riuniva il 31 ottobre la commissione consultiva già convocata per esaminare la vertenza relativa alle competenze e, dopo ampia discussione, emetteva parere unanime in base al quale veniva accordato ai sanitari, a partire dal 1° ottobre, l'aumento richiesto, venendo ad annullarsi il rimborso che essi avrebbero dovuto fare all'amministrazione dato che l'ammontare delle somme percepite, come partecipazione agli utili, risultava superiore a quanto sarebbe loro spettato con la rivalutazione dei compensi a partire dall'ottobre 1945. I sanitari però continuavano lo sciopero chiedendo il riconoscimento di un compenso ai volontari, il licenziamento del personale straordinario assunto per far fronte ai bisogni dell'assistenza, ecc.

Conviene, infine, ricordare che per organizzare, disciplinare, funzionare e costituire, il consiglio di amministrazione, come si è detto, ha provveduto alla stesura di uno statuto e del regolamento, che si trovano in corso di approvazione presso il Ministero del tesoro. In detto schema di provvedimento è previsto un notevole miglioramento delle condizioni in cui il personale sanitario si trova; per esempio: purificazione del personale già in servizio, approntamento di un organico del personale, ecc. L'approntamento di un nuovo statuto e del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dello Eastman mostra l'interessamento per le sorti dell'istituto.

Quello che l'onorevole interrogante proporrrebbe, cioè di sciogliere il consiglio di amministrazione, appare provvedimento di estrema gravità non soltanto perché il Ministero dovrebbe intervenire di autorità in questioni esclusivamente riservate alla competenza dell'istituto, ma anche perché nel presente caso non si verificano in seno all'amministrazione del medesimo quegli estremi di violazione di norme legislative o

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

regolamentari o quelle altre gravissime cause che possono legittimare lo scioglimento di una amministrazione ordinaria che, presieduta dal professor Caronia, comprende membri (fra cui lo stesso Alto Commissario per la sanità e l'igiene, onorevole Cotellessa, e il direttore della sanità pubblica, professor Cremarosa) tutti degni del massimo riguardo. È invece da sperare che un riesame della controversia fra consiglio di amministrazione e organi sindacali rappresentanti il personale sanitario conduca a una soddisfacente composizione a favore della quale il Ministero ha dato e continuerà a dare ogni possibile consiglio e aiuto.

PRESIDENTE. L'onorevole Marchesi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MARCHESI. La relazione letta dall'onorevole ministro dimostra ciò che possa essere un documento ufficiale contro la verità dei fatti. E non posso dichiararmi soddisfatto — e lei, onorevole ministro, sarebbe il primo a stupirsi se lo fossi — dinanzi a una situazione che noi due insieme, lei ed io, abbiamo giudicato incresciosa ed è ancora più incresciosa dopo le parole che le hanno fatto leggere.

I colleghi tutti sanno che il presidente del consiglio di amministrazione ha, per sua natura, un potere agitante il quale, sopito per qualche tempo, non tarda ad esplodere e a provocare un moto sussultorio non soltanto degli uomini ma anche delle cose.

Non so se questo per lei, onorevole Gonella, significhi essere uno spirito forte. Lei, che è uomo accorto e sapiente, sa che gli spiriti forti sono quelli che non abusano sistematicamente della propria forza. Quelli che abusano della propria forza sono i prepotenti, i violenti, gli impulsivi, come sogliono chiamare il presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto i suoi più affezionati colleghi con sorridente condiscendenza.

Credevo che ella, onorevole ministro, in virtù del suo temperamento, potesse portare un elemento sedativo in una condizione così grave; ma si vede che ella ama i procedimenti dilatori o ama i procedimenti assolutori. Ed è molto grave che questo avvenga per opera sua, onorevole Gonella, perché la vigilanza sull'istituto odontoiatrico Eastman spetta appunto al Ministero della pubblica istruzione.

Ella, cioè l'estensore di quella relazione, ha notato, niente meno che l'istituto Eastman, fondato nel 1930 per convenzione fra il Governo italiano e il donatore signor Eastman per curare e possibilmente retti-

care la dentatura dei ragazzi indigenti di Roma fino all'età di 16 anni e per provvedere anche a indagini scientifiche, ha, per motivi di lucro, esteso la sua opera assistenziale. L'estensore di quella relazione ha dimenticato che più tardi furono ammesse alla assistenza altre categorie, previa approvazione del Ministero della pubblica istruzione e del centro Eastman di Rochester.

Questa conversione dell'istituto Eastman in un istituto di affari (come vorrebbe definirlo l'...equanime e sereno presidente del consiglio di amministrazione) è una grossolana invenzione polemica. L'assistenza ad altre categorie di ammalati è stata approvata da tutti gli organi competenti.

*Una voce all'estrema sinistra.* E giustamente approvata!...

PRESIDENTE. Onorevole Marchesi, le ricordo il termine regolamentare!

MARCHESI. La questione è molto grave!

PRESIDENTE. Ella ha facoltà di trasformare la sua interrogazione in interpellanza.

MARCHESI. Si tratta di un caso davvero impudente. Il ministro vorrebbe fare opera di pacificazione. Ma non v'è pacificazione dinanzi all'abuso! L'abuso si reprime da parte degli organi che hanno il dovere di rispettare le regole del buon costume amministrativo. Il nostro paese ha tanti pesi da sopportare; e non è desiderabile che debba sopportare anche il medico di casa dell'onorevole De Gasperi.

Io non so, onorevole Gonella, quali potenti protezioni siano dietro questa faccenda; non lo so, o meglio, non voglio dirlo...

PRESIDENTE. Lo dirà quando svolgerà la sua interpellanza.

MARCHESI. Allora mi riservo di trasformare in interpellanza la mia interrogazione e chiedo all'onorevole ministro quando intende rispondere.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione.* Posso rispondere nella prima seduta dedicata alle interpellanze, anche se fosse domani.

PRESIDENTE. La prima seduta dedicata alle interpellanze è quella di lunedì prossimo.

MARCHESI. Lunedì, per impegni cui non posso mancare, non sarò presente alla Camera.

PRESIDENTE. La sua interpellanza, se ella la presenterà sollecitamente, sarà allora svolta il successivo lunedì in cui vi sarà seduta.

Segue l'interrogazione dell'onorevole De Vita, al ministro degli affari esteri, «per

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

conoscere se risponde a verità la notizia secondo la quale l'ambasciata britannica a Roma avrebbe informato il Governo italiano che non sarebbero accettate richieste da parte di navigli italiani (siciliani) per la pesca delle spugne sulle coste della Cirenaica, essendo già le zone di pesca occupate da pescatori greci e locali ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Effettivamente risponde a verità la notizia di cui l'onorevole interrogante chiede conferma. Il Ministero degli affari esteri aveva tempo addietro interessato l'ambasciata di Gran Bretagna a Roma al fine di ottenere a favore dei nostri pescatori il permesso di pesca lungo il litorale della Tripolitania e della Cirenaica. Per quanto riguarda la Cirenaica la stessa ambasciata ha fatto conoscere di essere spiacente di dover informare che l'amministrazione britannica ha deciso di non poter accordare il permesso giacché tali zone di pesca sarebbero già sfruttate da pescatori greci locali. La decisione è stata resa nota al competente Ministero della marina mercantile fin dal 27 maggio scorso. Il Ministero degli esteri continua tuttavia il suo vivo interessamento per ottenere che i pescatori siciliani possano nella prossima campagna svolgere la loro attività sulla sponda libica del Mediterraneo.

PRESIDENTE. L'onorevole De Vita ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DE VITA. Ringrazio l'onorevole sottosegretario delle dichiarazioni fatte e lo prego di voler svolgere una ulteriore azione diplomatica per la tutela degli interessi di questa categoria di lavoratori. In verità, onorevole sottosegretario, non si riesce a comprendere i motivi che avrebbero indotto l'ambasciata britannica a vietare ai pescatori siciliani l'esercizio della pesca lungo la costa cirenaica; e non si comprende soprattutto da un punto di vista umano, perché si tratta di ardui lavoratori del mare che hanno sempre esercitato la pesca in quelle zone: l'hanno sempre esercitata insieme con i pescatori greci e i pescatori locali.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Adonnino, ai ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, « per conoscere quali agevolazioni intendano fare agli agricoltori siciliani gravemente danneggiati dalle eccezionali gelate dello scorso inverno, ora che, con i raccolti scarsissimi o addirittura negativi, quali nella corrente annata si sono avuti, e quali, in alcune colture,

si preannunciano per le annate successive, i danni si sono concretati in tutta la loro gravità ».

Non essendo presente l'onorevole interrogante, si intende che l'abbia ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Capalozza, al ministro di grazia e giustizia, « per conoscere cosa pensi di un procuratore della Repubblica, il quale, in un atto ufficiale del suo ministero, afferma che i comunisti, con l'odio ed il fanatismo, tentano scardinare l'attuale ordinamento democratico dei paesi più civili del mondo, e sostiene che le parole: « Alla gogna i fautori di nuove guerre! », pubblicate in un manifesto, costituiscano il reato di istigazione all'odio fra le classi sociali; se non ritenga che, da un lato, questa incriminazione dimostri da parte di quel procuratore, quanto meno ignoranza di quell'articolo della Costituzione, che condanna la guerra e la pone al bando della nostra vita internazionale; che, dall'altro lato, quella sua opinione manifestata ed espressa tradisca faziosità e parzialità politica, incompatibili con l'indipendenza della magistratura, perchè dà del partito comunista lo stesso giudizio che ne dava la dittatura fascista, dimenticando non solo e non tanto il contributo da esso prodigato alla lotta per la liberazione e alla fondazione della Repubblica, quanto anche il fatto che il partito comunista, al pari degli altri, è garantito nella sua organizzazione, nella sua ideologia, nella sua attività, dalla Carta costituzionale, che gli organi dello Stato hanno il dovere morale, civile e giuridico di rispettare ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi rendo esattamente conto delle ragioni che hanno ispirato l'onorevole Capalozza, ma allo stesso interrogante, che conosco anche come valoroso avvocato, apparirà evidente la necessità che egli specifichi quale procuratore della Repubblica avrebbe scritto o pronunciato le frasi riportate nell'interrogazione. Inutile aggiungere che l'onorevole Capalozza potrà ciò fare in questa o in altra sede; ma solo in tal modo sarà possibile richiedere alle competenti autorità di far conoscere nella sua integrità l'atto ufficiale, al quale la interrogazione si riferisce. Io così potrò essere in grado di fornire all'onorevole Capalozza e, quindi, alla Camera ogni eventuale chiarimento in proposito.

PRESIDENTE. L'onorevole Capalozza ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

CAPALOZZA. Onorevole sottosegretario, io accontento subito la sua legittima curiosità e le dico che le frasi che ho riportate sono stampate nel Documento II, n. 114, della Camera dei deputati: domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata dal procuratore generale della Repubblica di Firenze contro i deputati Puccetti, Coppi Ilia e Baglioni; e aggiungo, d'altra parte, che la stessa domanda di autorizzazione a procedere risulta essere stata avanzata al Senato della Repubblica nei confronti del senatore Bardini.

Faccio rilevare, altresì, che il ragionamento, che è stato seguito dal ridetto procuratore generale della Repubblica, nei precisi termini che ho riportato e trascritto nella mia interrogazione, si riferisce non soltanto a quattro parlamentari — tre deputati ed un senatore — ma ad altre trentadue persone, cioè a tutti i componenti del Comitato provvisorio di iniziativa del Fronte democratico popolare, perché l'espressione « Alla gogna i fautori di nuove guerre! » è stata scritta su un giornale murale o, comunque, in un'affiche nel periodo elettorale: e per il gravissimo reato di istigazione all'odio tra le classi sociali sono state denunciate come responsabili trentasei persone, nessuna esclusa ed eccezion fatta!

Io quindi non ho che a chiedere all'onorevole sottosegretario che cosa egli pensi di un atteggiamento di questo genere, che, capisco, investe una questione di fondo che non può essere sviscerata nel brevissimo lasso di tempo consentito allo svolgimento di una interrogazione (che il signor Presidente sarebbe certo qui a ricordarmi); una questione che meriterebbe di essere ben altrimenti approfondita e che, comunque, anche in questa sede deve richiamare l'attenzione del Governo, e, soprattutto, della Camera; tanto più in quanto nel caso specifico si tratta di una critica mossa non alla magistratura giudicante — critica, del resto, consentita e legittima, così come giustamente ricordava il compagno e amico onorevole Gullo durante la discussione sul bilancio della giustizia — ma a un rappresentante dello Stato nella sua funzione amministrativa presso l'autorità giudiziaria, quale è il pubblico ministero.

Io debbo protestare contro questo modo di impostare i problemi giuridici e di interpretare la legge, con evidente faziosità politica, alla stessa guisa, con lo stesso spirito e, può dirsi, addirittura con le stesse parole che una volta uscivano dalla bocca dei procuratori del re o dei giudici del tribunale speciale fascista. Il brano che ho riportato nella in-

terrogazione sembra addirittura il canovaccio di una sentenza del tribunale penale fascista!

All'onorevole sottosegretario io desidero spiegare il motivo per cui non ho precisato nella mia interrogazione il documento cui questa si riferisce: non l'ho precisato per un senso di riguardo, ritenendo — diciamo pure — offensivo per il buon nome della magistratura italiana il comportamento e il linguaggio del procuratore generale della Repubblica di Firenze e sembrandomi inopportuno richiamare *ad personam* l'attenzione della Camera su una tale offesa: e la precisazione l'ho fatta ora solo perché me ne ha fatta esplicita richiesta l'onorevole sottosegretario.

Ed è grave sintomo, di una situazione che spesso noi abbiamo denunciato da questi banchi, che queste cose non soltanto siano state scritte e siano state trasmesse al ministro di grazia e giustizia, ma che quest'ultimo, anziché richiamare il procuratore della Repubblica al suo dovere abbia inoltrato il documento alla Presidenza della Camera (si da essere stampato e distribuito) e, ritengo, alla Presidenza del Senato.

Per finire, avvertirò che l'onorevole sottosegretario avrebbe potuto trarre l'indicazione desiderata dal mio intervento sul bilancio della giustizia dell'ottobre scorso, che egli stesso ha ascoltato, essendo presente alla seduta, dappoiché in quell'intervento io mi sono, appunto, richiamato, con precisione di dati e con citazione del documento, al caso che ora ho lamentato.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Fanelli, al ministro delle poste e delle telecomunicazioni, « per conoscere se non ritenga giusto e doveroso, a seguito delle particolari distruzioni belliche subite dall'intera provincia di Frosinone ed in considerazione dei bilanci deficitari di quasi tutti i comuni interessati, promuovere un disegno di legge che preveda la concessione dell'intero contributo da parte del suo dicastero per l'impianto telefonico nei 63 comuni della stessa provincia, di cui alla precedente interrogazione con richiesta di risposta scritta ».

Poiché l'onorevole interrogante non è presente, l'interrogazione si intende ritirata.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Morelli e Sabatini, ai ministri dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro, « per conoscere le ragioni per le quali, contrariamente agli impegni da essi assunti, non sono stati adottati i provvedi-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

menti promessi, atti a garantire l'occupazione dei 5000 lavoratori della società anonima Isotta Fraschini ed il pagamento delle retribuzioni ».

Su richiesta del Governo lo svolgimento di questa interrogazione è rinviato ad altra seduta.

Segue l'interrogazione dell'onorevole La Marca, ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia, « per sapere, dal primo, quali provvedimenti intenda adottare contro il brigadiere Di Maggio, comandante *ad interim* della stazione dei carabinieri di Mazzarino, il quale, intervenendo in una vertenza di ripartizione dei prodotti tra proprietario e mezzadri, dopo aver tentato di imporre a questi ultimi la volontà del proprietario di dividere il grano non conformemente alla legge, procedeva al sequestro del prodotto, sostituendosi arbitrariamente al magistrato, il solo competente in materia, con palese violazione delle leggi e della Costituzione della Repubblica; dal secondo, per sapere se il comportamento del pretore di Mazzarino, che ha permesso l'inaudito arbitrio del brigadiere Di Maggio, convenga alla tutela del prestigio della magistratura ».

Poiché l'onorevole interrogante non è presente, s'intende che abbia ritirato l'interrogazione.

È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### Svolgimento della proposta di legge Calosso e Giordani: Sull'obiezione di coscienza. (801).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge Calosso e Giordani: Sull'obiezione di coscienza.

GIORDANI. Chiedo di svolgerla io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORDANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Calosso ed io abbiamo l'onore di presentare una proposta di legge per regolare il caso degli obiettori di coscienza, un caso nuovo che viene presentato in Italia ancora sotto l'aspetto del ridicolo (come accade spesso per le idee nuove), ma che, come vediamo in tutto il mondo, è un fenomeno molto serio.

In tutti i paesi dove questo caso di coscienza si è verificato, si è dovuto procedere a una regolamentazione, a una legislazione speciale. Il caso è nato, vorrei dire, dall'istituzione del servizio obbligatorio in Europa e dalle correnti pacifiste; è nato dallo stesso socialismo: i primi obiettori di coscienza sono stati quei socialisti che già nel secolo scorso

si rifiutavano di prestare servizio militare in grazia del loro internazionalismo.

Chi è l'obietto di coscienza? L'obietto di coscienza — come è definito dalla *Encyclopedia for Social Sciences* (la grande enciclopedia per le scienze sociali pubblicata negli Stati Uniti) è colui che, in grazia dei suoi principi religiosi e morali, crede di non poter uccidere in guerra. Vi sono poi i cosiddetti « casi assoluti » di obiezione di coscienza, nei quali si considera la prestazione dello stesso servizio militare come un allenamento a uccidere il proprio fratello: infatti gli obiettori di coscienza nel nemico vedono un proprio fratello. Si tratta di idee religiose e morali in parte derivate dal pacifismo di Gandhi o da Tolstoj ma, per lontana derivazione, originate dal cristianesimo stesso.

Vi è un vario trattamento di questo caso. Quando esso si è presentato in Germania (pensate alla legislazione tedesca sotto il governo di Hitler...), gli obiettori di coscienza sono stati trattati da dementi e gettati in prigione come tali.

In Inghilterra invece fin dal 1916 (anno in cui fu istituita la coscrizione obbligatoria) si dovette subito procedere a una legislazione in proposito e si stabilì che tutti coloro che veramente, per un motivo di coscienza, ritenessero di non poter uccidere in guerra fossero esonerati dal servizio militare attivo. Si presentarono a chiedere quest'esonero meno di duemila giovani durante tutto il corso della guerra mondiale, e di questi non tutti, naturalmente, furono riconosciuti.

L'anno successivo capitò lo stesso negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti il fenomeno fu considerato sotto l'aspetto delle sette religiose, delle organizzazioni morali, in alcune delle quali si professava una opposizione irriducibile a qualsiasi forma di guerra. E allora si tenne conto di questo, e i membri di quelle organizzazioni che erano risultati iscritti da prima della guerra furono esonerati. Chiesero l'esonero poco più di tremila giovani, e soltanto 500 risultarono dei truffaldini e furono condannati in conseguenza; gli altri con una legislazione speciale furono dichiarati esonerati.

Adesso il problema si presenta contemporaneamente alla Francia e all'Italia; e, badate, esso ha suscitato un interesse enorme soprattutto in Francia, tanto che partecipano al dibattito uomini come Sartre, Camus (per citare degli scrittori atei — per dir così —), dei cattolici professanti come Mourier e i teologi della *Vie intellectuelle*, in quanto l'obietto di coscienza, come dice Mauriac in un suo arti-



DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

colo, è enormemente pericoloso per lo Stato moderno; anzi dice Mauriac stesso. l'obietto- re di coscienza, se è il più grande nemico dello Stato moderno, è anche il più degno di rispetto; e, se pur la sua posizione è molto pericolosa per le istituzioni attuali, si deve tuttavia riconoscere che egli ha ragione, se non si vuole proseguire in una civiltà che periodicamente distrugge la giovinezza dei suoi figli e la ricchezza dei suoi lavoratori. Allora, andan- do avanti così, è bene vi siano uomini i quali protestino come possono, sacrificandosi. E ba- date che non si tratta, come potrebbe credersi facilmente, di un atteggiamento di vigliac- cheria o di paura (è questa l'obiezione princi- pale che si fa difatti a questo riguardo: se noi introduciamo un esonero di questo genere tutti chiederanno l'esonero). Veramente, intanto, questa taccia non ci fa onore, né, credo, la meritiamo in Italia, e vi parla uno che ha fatto la guerra. Noi non la meritiamo, e di- fatti i paesi dove questo esonero è concesso (Stati Uniti, Inghilterra e altri), sono proprio quelli che hanno vinto la guerra, mentre la Germania che si è opposta accanitamente all'introduzione dell'obiezione di coscienza ha perduto regolarmente le guerre. Questo è dunque un argomento molto superficiale. E, badate: gli obiettori di coscienza non si oppongono ai pericoli della guerra; essi chie- dono l'esonero dal dovere di ammazzare ma non da quello di essere ammazzati, vorrei dire. Quindi, non si rifiutano di intrapren- dere i servizi più pericolosi pur di essere esonerati da questo fatto atroce che è l'uccisione del proprio fratello; e, vedete, anche sotto l'aspetto cristiano il nemico è anch'egli un nostro fratello, anzi è qualcosa di più, es- sendo per noi Dio in effigie. Uccidere uno in guerra significa uccidere Dio in effigie.

Vi sono tutte le giustificazioni storiche che noi sappiamo, ma fin dai primi tempi la coscienza cristiana la sentiva così: quinto, non ammazzare; chi di spada ferisce, di spada perisce; Gesù ha detto: beati i pacifici che saranno chiamati figli di Dio (chi non è pa- cifico — cioè non crea la pace — non può es- sere chiamato figlio di Dio).

Veramente la questione del servizio mili- tare nelle scritture sacre non è trattata; e, per quanto riguarda i testi sulla pace, una loro esegesi capziosa potrebbe forse portare a cambiare le carte in tavola. Noi abbiamo i teologi della *Vie intellectuelle* che, in conclu- sione d'un loro scritto, vi dicono che un po- polo e un parlamento si onorano stabilendo uno statuto legale per gli obiettori di co- scienza. Io trovo che essi cristianamente ra-

gionano, mentre conservatori come Mauriac affermano che la Francia è il paese dove la guerra fu gloriosamente associata con la religione, il paese dove la croce fece spesso da impugnatura alla spada, il paese dove si affermò la Pulzella di Orléans, e dove sono sorti i crociati. Ma in realtà questi sono fatti che storicamente hanno la loro giu- stificazione, ma, oggi, la giustificazione che si invocava una volta non resiste più, perché anche la guerra giusta, la guerra di difesa, diventa così atroce, così sproporzio- nata agli stessi motivi di difesa che, da giusta, diventa ingiusta. Quindi, giustificazioni teo- retiche ai conflitti armati poco più se ne trovano.

Viceversa esiste una giustificazione poli- tica dell'obiezione di coscienza, che per noi è di grande importanza. Noi abbiamo pro- clamato nella Costituzione la libertà di co- scienza: se veramente qui si tratta di una questione di coscienza, noi dobbiamo rico- noscere a questi obiettori il diritto di obiet- tare, quindi il diritto di opporsi a un servizio che per loro è una violazione della libertà di coscienza.

Ripeto: si può pensare che alcuni ne abuseranno; ma questo avviene per tutte le libertà, anche per la libertà di stampa, anche per quella di culto e anche per quella di riunione: l'abuso non toglie l'uso. E, poi, nella proposta di legge noi abbiamo messo degli articoli i quali mirano a togliere ogni velleità a chi volesse abusare di questo esonero, perché, come ho detto, chi è esone- rato dall'uccidere non è esonerato dai peri- coli: tutt'altro; se mai egli affronterà pericoli più gravi.

Oggi noi, in Italia, abbiamo il caso di un giovane, Pietro Pinna, il quale è stato recen- temente difeso al tribunale militare di Na- poli, mi pare, da un avvocato che conosceva così poco la causa che invece di obiezione di coscienza parlava di obiettività della coscien- za. Pensate, quindi, che razza di difesa ha fatto! Ma lo stesso giudice che ha dovuto condannare ha detto: « Ho dovuto condannare perché mi manca una legge che contempli questo caso; quindi, devo applicare il codice penale militare, il quale dice che chi non si presenta sotto le armi deve andare in galera ».

Il giudice non ha avuto colpa, ma noi ab- biamo la responsabilità e il dovere di prov- vedere, perché, badate — e lo dico a coloro che giustamente si preoccupano delle conse- guenze che potrebbero derivarne per l'inte- grità morale dell'esercito — l'obietto- re di coscienza è più pericoloso in galera che a

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

piede libero: ogni volta che l'assertore di un'idea è messo in prigione, o è ucciso, diventa molto più pericoloso che se fosse vivo e andasse in giro a far propaganda.

Quindi, è molto meglio sistemare la cosa. Ecco perché noi vi preghiamo di voler accettare questa proposta di legge, di discuterla, di modificarla come volete (in modo che risponda però pienamente ai suoi intenti), ma di non lasciare insoluta la questione. E vorrei pregarvi di considerare che questo problema non è nuovo: si chiamava in altro modo, ma vi è sempre stato. Vi cito — scusatemi il mio mestiere di studioso — dagli atti dei martiri più autentici che noi abbiamo alcune battute di un processo davanti a un giudice romano. Siamo al terzo secolo. Si presenta un coscritto di Cartagine di nome Massimiliano al proconsole Dione, il quale gli domanda: « Come ti chiami? », e il coscritto risponde: « A che serve? Io non posso essere soldato; sono cristiano ». Il proconsole dice: « Ma nella guardia dei nostri imperatori, Diocleziano, Massimiliano, ecc., prestano servizio tanti soldati che pur sono cristiani ». E lui risponde: « Affari loro, io sono cristiano e non presto servizio ».

Il problema si presenta ancora così. Di cristiani che prestano servizio con onore nell'esercito ve ne sono tanti, e ve ne sono sempre stati, fin dal principio. Difatti, nelle scritture non trovo alcuna condanna del servizio militare, ma vi è addirittura... l'esplosivo il quale fa saltare in aria il servizio militare quando si dice che non si può far guerra, che non si può uccidere. E, intanto, il problema si è sempre presentato, fin dal principio.

Ricordo infine un appello del parlamento inglese, o meglio di un gruppo di parlamentari inglesi, al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato e al Presidente della Camera italiani in favore degli obiettori di coscienza, in cui ci pregano di legiferare in questa materia, come è stato legiferato negli altri paesi. Anche qui si ricorda che in Gran Bretagna, negli Stati Uniti e in molte altre nazioni del mondo tale riconoscimento è ammesso e vi sono provvedimenti legali per coloro cui la coscienza vieta di prestare servizio militare.

Onorevoli colleghi, si tratta veramente di una insurrezione della coscienza cristiana, della coscienza razionale, vorrei dire, contro quel fatto stupido che è la guerra. Noi siamo talmente pazzi che, dopo pochi lustri, imbastiamo nuovi conflitti armati che, come vedete, non risolvono niente. Questo può essere dunque un principio contro tale follia: e chi

sa che questo principio non divenga un incendio. Noi leggiamo infatti, come poc'anzi vi dicevo, persino scrittori conservatori, come Mauriac, che si esprimono a favore degli obiettori.

Noi vi chiediamo quindi l'onore che sia ammessa alla discussione di questa Assemblea la nostra proposta di legge. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Poiché non v'è alcuno che chieda di parlare contro la presa in considerazione, chiedo al Governo se abbia dichiarazioni da fare.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo, con le consuete riserve, non si oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Calosso e Giordani.

(*È approvata*).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Discussione del disegno di legge: Bilancio preventivo dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze, per l'esercizio finanziario 1948-49. (449).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Bilancio preventivo dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze, per l'esercizio finanziario 1948-49.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si dia lettura dell'articolo unico.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana in Firenze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformità della tabella annessa alla presente legge ».

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### **Discussione del disegno di legge: Bilancio preventivo dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze, per l'esercizio 1947-48. (759).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Bilancio preventivo dell'Istituto agronomico dell'Africa italiana in Firenze, per l'esercizio 1947-48.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Si dia lettura dell'articolo unico.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana in Firenze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformità della tabella annessa ».

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Esecuzione di alcune clausole economiche del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate. (723).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Esecuzione di alcune clausole economiche del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate (già approvato dal Senato).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo agli articoli.

Si dia lettura dell'articolo 1.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« La restituzione dei beni e la reintegrazione dei diritti, in attuazione degli articoli 75 e 78 del Trattato di Pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonché degli Allegati XIV, XV e XVI al Trattato stesso, allorché il Governo Italiano vi si riconosca tenuto e tali beni si trovino, a qualsiasi titolo, presso persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione italiana, o tali diritti siano comunque esercitati da dette persone, è disposta con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per gli affari esteri, previo parere della Commissione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557.

Il decreto ministeriale previsto dal comma precedente deve contenere la determinazione di una giusta indennità, ove questa sia dovuta, stabilita previo parere della Commissione di cui allo stesso comma precedente. La notifica del decreto deve aver luogo dopo che il relativo titolo di spesa sia stato ammesso a pagamento presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale e deve contenere gli estremi di detto titolo di spesa ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« I provvedimenti necessari per dare esecuzione alle decisioni emesse dalle Commissioni di conciliazione, a norma dell'articolo 83 del Trattato di Pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, sono adottati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per gli affari esteri, quando le dette decisioni riguardano beni che si trovino, a qualsiasi titolo, presso persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione italiana o diritti che siano comunque esercitati da dette persone.

Il decreto ministeriale previsto nel comma precedente deve contenere la determinazione di una giusta indennità, ove questa sia dovuta, stabilita previo parere della Commissione prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557, e con le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della presente legge ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« L'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria per le contestazioni relative al diritto alla indennità od alla misura di essa deve essere proposta dalla parte interessata, in contraddittorio del Ministero del tesoro, entro centoventi giorni dalla notifica del decreto ministeriale preveduto dagli articoli precedenti ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Le parti in causa, o la pubblica amministrazione, nei ricorsi presentati al Consiglio di Stato contro il decreto ministeriale emanato a norma degli articoli precedenti, dovranno domandare con apposita istanza ai Presidenti delle Sezioni contenziose la fissazione della udienza per la discussione dei ricorsi.

I ricorsi si avranno per abbandonati se per il corso di sei mesi non sia presentata l'istanza predetta.

L'esecuzione dei decreti ministeriali emanati a norma degli articoli precedenti non può essere sospesa in via giurisdizionale ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« La riscossione della indennità non preclude l'esercizio o la continuazione della azione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« La Commissione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557, è nominata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per gli affari esteri, ed è composta:

1°) di un Presidente, scelto tra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, di grado non inferiore al terzo, in servizio o a riposo;

2°) di due rappresentanti del Ministero degli affari esteri, di cui uno di grado non inferiore al quarto;

3°) di un magistrato designato dal Ministero di grazia e giustizia, di grado non inferiore al quinto;

4°) di un rappresentante del Ministero delle finanze, di grado non inferiore al sesto;

5°) di due rappresentanti del Ministero del tesoro, di grado non inferiore al sesto;

6°) di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, di grado non inferiore al sesto;

7°) di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, di grado non inferiore al sesto;

8°) di un magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore al quinto;

9°) di un avvocato dello Stato, di grado non inferiore al quinto.

Il Presidente della Commissione chiama a far parte di essa, con diritto di voto, rappresentanti di altre Amministrazioni, qualora queste siano interessate, e si può valere dell'opera di esperti.

Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno sette dei membri della Commissione, indicati nel primo comma di questo articolo. Il parere è adottato a maggioranza degli intervenuti ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Anche al di fuori dei casi previsti negli articoli 1 e 2, la Commissione deve essere sen-

tita dal Ministro per il tesoro su tutte le questioni relative all'applicazione dell'articolo 78 del Trattato di Pace ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Con decreto del Ministro per il tesoro sarà stabilita la misura dell'emolumento spettante ai membri della Commissione in rapporto ai lavori effettuati ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

GRONCHI

**Rinvio della discussione della proposta di legge dei senatori Bosco Lucarelli ed altri: Soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Gruppo B). (595).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei senatori Bosco Lucarelli, Grava, Varriale, Lanzara, Merlin Umberto, Vischia, Pezzini, Lepore e Magliano: Soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Gruppo B).

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Chiedo che la discussione di questa proposta di legge sia rinviata a domani.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione su questa richiesta?

FIETTA, *Relatore*. Se si tratta soltanto di un rinvio a domani, la Commissione è lieta di consentire.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimarrà allora stabilito il rinvio a domani.

(Così rimane stabilito).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 15 giugno scorso, l'Assemblea, dopo aver respinto — con votazione per appello nominale — un ordine del giorno Caronia, che chiedeva il rinvio del disegno di legge al Governo, ha approvato — per divisione — un ordine del giorno dell'onorevole Storchi, col quale la Camera « considerato che il progetto di legge per la riforma dei patti agrari risponde sia alle esigenze sociali della vita agricola italiana come a quelle di una pacifica collaborazione ordinata al miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione agraria », deliberava di passare alla discussione dei singoli articoli.

Passiamo, pertanto, agli articoli nel testo della Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1 e degli articoli 1-II e 2 ai quali congiuntamente si riferisce un emendamento degli onorevoli Grifone e altri:

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

**ART. 1.**

(*Durata*).

« I contratti di affitto e quelli associativi di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione hanno una durata non inferiore al ciclo di rotazione colturale normale della zona.

« I contratti a tempo inferiore e i contratti a tempo indeterminato s'intendono convenuti per tale durata, salvo i maggiori termini derivanti dagli usi locali.

« Quando non vi sia ciclo di rotazione colturale, valgono i termini di durata minima previsti per i singoli contratti ».

**ART. 1-II.**

(*Disdetta*).

« In difetto di disdetta, da comunicarsi all'interessato nei termini stabiliti dalla presente legge, il contratto si intende rinnovato per la stessa durata e alle stesse condizioni di quello precedente ».

**ART. 2.**

(*Giusta causa*).

« Nei contratti di affitto a coltivatore diretto e in quelli associativi di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, salvo il diritto alla risoluzione nelle ipotesi previste dal Codice civile, la disdetta per fine di contratto, da parte del locatore o del concedente, è ammessa nei casi seguenti:

a) se vi sia inadempienza contrattuale di sufficiente rilievo con riguardo alla buona conduzione del fondo e agli altri patti;

b) se l'affittuario mezzadro colono o compartecipante abbia commesso fatti illeciti che, per il loro carattere e in relazione alla specie del contratto, non consentano la prosecuzione del rapporto;

c) se il locatore o il concedente dichiara di voler eseguire opere sostanziali di trasformazione agraria del fondo, preventivamente approvate dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

d) se il locatore o il concedente dichiara di voler coltivare direttamente il fondo per un periodo pari al ciclo di rotazione colturale previsto dall'articolo 1 o, in mancanza di rotazione, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero affidare tale coltivazione diretta al coniuge o a propri parenti ed affini sino al secondo grado o, in caso di premorienza del fratello, al di lui figlio, sempreché il beneficiario della disdetta non sia già proprietario conduttore o proprietario coltivatore diretto di altro fondo;

d-bis) se il locatore o il concedente dichiara di voler dare al fondo una diversa definitiva destinazione di carattere non agricolo, limitatamente alla parte del fondo occorrente a tale scopo;

e) se il mezzadro, il colono parziario, il compartecipante o l'affittuario coltivatore diretto sia proprietario o enfiteuta perpetuo di un fondo nel quale possa trovare impiego la forza lavorativa della famiglia, e possa ottenere la disponibilità del fondo stesso.

« Qualora il dichiarante non dia effettiva esecuzione agli impegni di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma precedente, l'affittuario mezzadro colono o compartecipante ha diritto, oltre al risarcimento dei danni, ad una penalità pari, per la mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, alla quota di prodotto percepita nell'annata di uscita e, per l'affitto, al doppio dell'ultima annualità del canone di affitto. Il giudice potrà anche ordinare la reintegrazione dell'affittuario mezza-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

dro colono o partecipante nel fondo, sempreché questa possa disporsi senza lesione dei diritti dei terzi in buona fede ».

PRESIDENTE. L'onorevole Viola ha proposto di sostituire l'articolo 1 col seguente:

« I contratti di affitto hanno una durata non inferiore ai cinque anni.

« I contratti associativi di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione hanno una durata non inferiore ai tre anni.

« I contratti a tempo inferiore e i contratti a tempo indeterminato s'intendono convenuti per tale durata ».

Ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

VIOLA. Il mio emendamento si propone di ridurre a cinque anni i contratti di affitto e di dare una durata minima di tre anni ai contratti associativi di mezzadria, colonia parziaria o compartecipazione; si propone, altresì, di dare la stessa durata minima ai contratti che siano stati fatti a tempo indeterminato.

Propongo, poi, che i contratti d'affitto abbiano la durata minima di cinque anni per la ragione che chi affitta un fondo ha bisogno di preparare tutta una speciale attrezzatura che deve poi smaltire durante un determinato periodo di tempo. Se questo periodo di tempo non fosse sufficiente, le spese di attrezzatura non potrebbero essere ammortizzate.

È naturale anche che un periodo di cinque anni sia generalmente sufficiente per una normale rotazione delle culture ed è anche naturale che dopo cinque anni, dovendosi iniziare un'altra rotazione, il fondo possa ritornare al proprietario o continuare ad essere affittato allo stesso individuo, alle stesse o ad altre condizioni. Questo per i contratti di affitto.

Per i contratti di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione, invece, non avendo bisogno gli interessati di disporre di una speciale attrezzatura perché a ciò provvedono generalmente i conducenti, considero che non sia necessario un periodo di tempo superiore ai tre anni. Basterà qui dire che il periodo minimo è di tre anni. È per questo che ho voluto fare una differenziazione fra i primi e i secondi contratti, cioè fra coloro che assumono in affitto le terre e coloro che le assumono a mezzadria o a compartecipazione.

Non ho altro da dire e mi rimetto alla Camera nella speranza che possa essere accettato il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Marconi ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituirlo col seguente:

« I contratti di affitto e quelli associativi di mezzadria, colonia parziaria, e compartecipazione hanno la durata di sei anni ».

Non essendo presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Segue l'emendamento degli onorevoli Grifone, Miceli, Capalozza, Gullo e Sansone:

« Sostituire gli articoli 1, 1-II e 2, col seguente:

« I contratti agrari, compresi i contratti di salariato fisso, sono a tempo indeterminato, e si rinnovano di diritto, salvo nei casi seguenti:

a) che l'affittuario, mezzadro, colono o lavoratore a salario o a compartecipazione abbia comunicato disdetta nel termine d'uso e comunque almeno sei mesi prima del termine dell'anno agrario;

b) che all'affittuario, mezzadro, colono o lavoratore a salario o a compartecipazione, il quale sia incorso in grave inadempimento nell'esecuzione del contratto, sia stata intimata disdetta nel termine d'uso e comunque almeno sei mesi prima del termine dell'anno agrario;

c) che il proprietario del fondo, al termine del ciclo di rotazione e comunque non prima che siano trascorsi tre anni dall'inizio del contratto, comunichi disdetta, nel termine d'uso e comunque almeno sei mesi prima del termine dell'anno agrario, allo scopo di sostituirsi all'altro contraente per assumere, o affidare ad un proprio figlio, la conduzione del fondo in qualità di coltivatore diretto.

« In tal caso, qualora il disdettante non dia effettiva esecuzione all'impegno assunto nella disdetta, o dimostri malafede, il giudice ordina la reintegrazione del disdettato, al quale compete inoltre il risarcimento del danno sofferto;

d) che le parti recedano consensualmente dal contratto, o diano luogo ad altro tipo contrattuale. In tali casi il recesso bilaterale deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto, redatto con l'assistenza delle organizzazioni sindacali.

« È in ogni caso fatta salva la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto, a norma dell'articolo 1453 del Codice civile, nei soli casi di grave danneggiamento della cosa, di ripetute gravi appropriazioni di prodotti di parte padronale, e di mancato pagamento del canone salvo cause di forza maggiore ».

L'onorevole Grifone ha facoltà di svolgerlo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Prima di illustrare l'emendamento, mi sia consentito, onorevole Presidente, di fare rilevare che noi diamo inizio alla discussione degli articoli di questo importante disegno di legge ad un anno di distanza dal giorno (22 dicembre 1948) in cui fu presentato e a 18 mesi di distanza dal giorno in cui noi dell'opposizione presentammo un progetto di riforma di contratti agrari al Senato.

Credo doveroso di sottolineare ciò all'apertura della nostra discussione, perché la constatazione di questo ritardo, sulle ragioni del quale non intendo polemizzare, serva per noi di incitamento e di stimolo a far presto e bene, onde le aspettative che il paese ha manifestato a proposito degli importanti argomenti che ci accingiamo a trattare non vadano ancora una volta deluse. La discussione sugli articoli ha inizio in un momento assai grave della vita del nostro paese, cioè in un momento in cui le istanze sociali che animano le grandi masse dei contadini italiani si fanno con particolare energia e vigore sentire. Ragione di più per accingerci con animo veramente innovatore a deliberare su questa importante materia.

E vengo senz'altro ad illustrare il mio emendamento. Come gli onorevoli colleghi possono rilevare, noi abbiamo ritenuto opportuno, nel nostro controprogetto da cui è tratto l'emendamento, di trattare nello stesso articolo il problema della durata dei contratti agrari ed il problema della disdetta, in quanto ci è sembrato che i due argomenti non si possano scindere data la loro interdipendenza. Connessione che, peraltro, è stata rilevata anche nella discussione avuta in Commissione, tant'è vero che gli onorevoli colleghi ricorderanno che in quella sede fummo tutti d'accordo di abbinare i due argomenti.

Il problema della durata è indubbiamente importante, ma la sua importanza è certo subordinata al regolamento che viene dato alla giusta causa di disdetta, poichè a seconda della soluzione che diamo al problema della giusta causa, il problema della durata acquista maggiore o minore rilevanza. Se le giuste cause di disdetta saranno numerose e individuate in fatti di modesta portata, evidentemente il problema della durata acquisterà un rilievo particolare. Se invece i casi di giusta causa per la risoluzione o la non rinnovazione dei contratti saranno limitati, come nel nostro emendamento è indicato, evidentemente il problema della durata non avrà più grande rilievo.

Questo spiega perché nel nostro emendamento il problema della durata non è considerato con quella ampiezza e particolarità di dettagli con cui invece è considerato nel progetto governativo adottato dalla Commissione. Noi insistiamo nell'indicare la opportunità di considerare congiuntamente i due argomenti.

Per quanto concerne la durata, il nostro concetto è chiaro: noi proponiamo che all'inizio stesso della legge dei contratti agrari sia sancito che la durata di tali contratti, di tutti i contratti agrari (e sulla questione dell'estensione del concetto di contratto ai fini della riforma parlerò poi) sia indeterminata. Sosteniamo, cioè, che i contratti agrari debbono avere una durata illimitata. Questo nostro punto di vista si palesa sempre più fondato, ove si consideri che è fondamentale ai fini della riforma agraria, e della sicurezza dei contadini, affermare il diritto alla stabilità sul fondo da parte di essi. Punto fondamentale questo, come ha riconosciuto la stessa maggioranza quando ha affermato che il problema della giusta causa è la « chiave di volta » di tutta la materia.

Questo diritto alla stabilità noi lo riaffermiamo all'inizio del nostro contro-progetto perchè (giova qui riassumerne brevemente le ragioni essenziali) lo riteniamo fondamentale ai fini economici e soprattutto ai fini sociali della riforma. Ai fini economici, in quanto sappiamo che fino a quando il contadino non avrà questa stabilità di permanenza sul fondo, il suo stimolo a migliorare il fondo stesso non sarà così grande come quando egli sarà sicuro di rimanervi. È quindi un fine eminentemente economico-produttivo quello che ci ispira e che si connette a un fine sociale, quale è quello di liberare la massa dei contadini dalla disdetta indiscriminata e dalla soggezione verso il proprietario. Tutto ciò è stato ampiamente illustrato nella discussione generale, e sarebbe certamente superfluo sottolinearlo ancora una volta. Dobbiamo però dire che se non si afferma il principio della durata così come noi lo poniamo, e cioè come durata illimitata (salvo le gravi inadempienze indicate nel paragrafo successivo), la soggezione in cui il lavoratore si trova di fronte al proprietario o al concedente della terra, non può venir meno. È inutile affermare la dignità del lavoratore nei confronti del proprietario e sostenere che essa è piena e completa, poichè fino a che la vita del lavoratore è costretta dal contratto, è subordinata in un certo modo all'arbitrio del proprietario, che può disdettarlo o comunque far pendere

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

su di lui la spada di Damocle della scadenza, questa dignità del lavoratore sarà precaria e continuamente insidiata e poco sicura.

Pertanto, noi riteniamo che affermare la durata illimitata, affermare che i contratti agrari debbono essere a termine illimitato, significhi affermare non solo un'esigenza economicamente giustificata ma anche e soprattutto un'esigenza di libertà e di equità.

Il nostro emendamento implica, inoltre, una precisazione circa la sfera di applicazione della legge di riforma dei contratti agrari. Nel primo paragrafo è detto che i contratti agrari, compresi i contratti di salariato fisso, sono a tempo indeterminato e si rinnovano di diritto. Non si può infatti fare una riforma dei contratti agrari senza includere nella sfera di applicazione della riforma tutti i contratti agrari, nessuno escluso. Ci troviamo, in questo, in contrasto con la maggioranza della Commissione, la quale invece ha ritenuto escluderne i contratti di salariato fisso e i contratti di affitto agli affittuari-conduttori.

Noi, invece, già dicemmo in occasione delle diverse leggi di proroga approvate negli ultimi tempi di essere favorevoli all'una e all'altra inclusione nel regime della giusta causa. Però affermammo, e riaffermiamo oggi, che desideriamo una considerazione unitaria delle due categorie di contratti: cioè in tanto noi saremmo disposti ad accettare che il regime della giusta causa delle disdette valga per gli affittuari conduttori in quanto lo stesso principio venga affermato nei confronti della categoria che più ci preoccupa e che più ci interessa: quella dei salariati fissi.

Devo necessariamente, nell'illustrare il mio emendamento, rispondere ad alcune obiezioni che sono state mosse alla nostra proposta. Nella relazione di maggioranza è detto che i contratti di salariato fisso non possono essere considerati in questa sede perché non si tratta di contratti ma di *locationes operarum*, come dice il relatore onorevole Dominè, e non già di *locationes rerum*. Sorge qui una discussione sulla definizione di contratto agrario. Il relatore di maggioranza asserisce che non si possa parlare di contratto agrario ove manchi una vera e propria gestione del fondo. Il salariato non gestisce il fondo, si afferma, e perciò il contratto che lo lega all'azienda non è un contratto agrario; egli non partecipa all'alea dell'azienda, e perciò non è un contratto agrario quello che lo lega ad essa, si aggiunge.

Noi non siamo del tutto convinti di questa affermazione. Noi riteniamo che il contratto che lega il salariato fisso all'azienda sia un vero e proprio contratto agrario, in quanto è vero sì che è prevalente in esso il contratto di locazione d'opera ma è innegabile che esistono nel contratto del salariato fisso vari elementi che fanno sì che il salariato fisso partecipi all'alea — e sarebbe desiderabile, aggiungiamo noi, anche alla gestione — dell'azienda. È del tutto azzardato affermare che il salariato fisso è un estraneo all'azienda, quasi si trattasse di uno mero strumento di produzione. Soltanto partendo da una concezione che persiste nel disprezzare la mano d'opera salariata si può asserire che il salariato è qualche cosa di estraneo e che non sia un soggetto che partecipi direttamente con tutta la sua personalità alla vita dell'azienda.

D'altra parte vi sono precedenti di carattere storico: quando si discusse sulla promulgazione della proroga dei contratti agrari nell'altro dopoguerra, nei vari progetti elaborati ad opera del compianto onorevole Micheli, sempre si affermò che i contratti di salariato fisso dovevano subire, ai fini della proroga, ai fini della giusta causa, lo stesso trattamento che avevano i contratti di mezzadria e di affitto.

Ora, a distanza di tanti anni, accingendoci a riformare gli ordinamenti giuridici dei contratti agrari, noi dovremmo affermare un principio che ci porta indietro rispetto a quello conclamato nel 1920.

Ma anche ammesso e non concesso che il contratto di salariato fisso sia un contratto di pura locazione di opera e non un contratto agrario, noi affermiamo che non c'è ragione per questo di escluderlo dalla regolamentazione che ci apprestiamo a decidere, visto che il problema si presenta con la stessa urgenza e la stessa gravità con cui si presenta il problema di regolamentare gli altri contratti agrari.

L'onorevole Dominè insiste nel ritenere che ciò turberebbe quella che egli chiama « l'armonia della legge ». Ma io domando se sia proprio giusto sacrificare la regolamentazione di un così importante settore della vita delle campagne per esigenze, sia pure rispettabili, di armonia e di sistematicità. Se ciò facessimo, per aderire a esigenze di forma noi sacrificherebbero questioni di sostanza.

La questione che noi dibattiamo è questione di sostanza. Si tratta di dare sicurezza e tranquillità anche al settore della nostra



## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

economia agraria retto a salariato. Se questo possiamo farlo oggi, facciamolo.

Ma, si obietta, i rapporti di salariato fisso dovranno essere considerati in sede di riforma fondiaria. Non lo nego, non lo escludo se è vero che noi siamo sostenitori della ascesa del salariato verso la conduzione diretta, verso la condirezione dell'azienda e, nella misura in cui sarà possibile, verso il pieno possesso della proprietà.

Indubbiamente, i problemi del salariato dovranno trovare la loro sistemazione in sede di riforma fondiaria. Ce lo auguriamo. Frattanto, siccome neanche noi (che pur abbiamo sulla riforma fondiaria dei concetti molto audaci) pensiamo che il contratto di salariato fisso scomparirà di un tratto e pensiamo invece che la classe dei salariati sussisterà anche a riforma fondiaria attuata, è questo che noi fin d'ora proclamiamo: il principio che non si può disdettare un salariato fisso, se non esiste una grave giusta causa che legittimi l'escomio. Facendo questo noi veniamo incontro ad una esigenza e ad una istanza tanto viva e tanto giusta quanto quella promossa dai mezzadri e dagli affittuari.

In tutte le lotte condotte dai salariati in questi ultimi anni, questa istanza è stata proposta con crescente energia. Attraverso il recente clamoroso episodio di Brescia si è visto che la regolamentazione provvisoria, che tutti d'accordo abbiamo approvato nel giugno scorso, non è sufficiente a dare garanzia di tranquillità e di stabilità ed a sottrarre il salariato all'arbitrio padronale.

Se vogliamo, quindi, veramente che i rapporti dei salariati si avviino al superamento del regime che attualmente li regola, se vogliamo veramente avviarci alla abolizione del proprietario-padrone, per sostituire nelle aziende capitalistiche nuove forme di conduzione, che saranno quelle che discuteremo in sede di riforma fondiaria, è evidente che noi fin d'ora dobbiamo fare dei passi per avvicinarci a questo nuovo regime. Il primo passo è quello di affermare che anche i contratti di salariato fisso sono a tempo indeterminato e che, quindi, l'escomio è subordinato all'esistenza di una grave giusta causa.

Tutte le obiezioni che si muovono a questo proposito sono di carattere formale.

Anche l'obiezione ultima, che ci viene mossa — e cioè che, se noi oggi legiferassimo in questa materia, potremmo pregiudicare l'assetto del salariato nella riforma fondiaria — non regge: perché domani nessuno ci impedirà, ove fosse necessario ai fini della riforma

fondiaria, di modificare in certa misura, entro certi limiti, la posizione del salariato, quale verrebbe oggi definita da questa legge. Intanto, siccome supponiamo che il regime del salariato, anche a riforma fondiaria avviata, entro certi limiti, sopravviverà, tant'è che noi sin da questo momento regoliamo il salariato perlomeno ai fini della giusta causa.

Per quanto concerne le cause di disdetta — mi avvio alla seconda ed ultima parte dell'emendamento — tutti hanno potuto rilevare che non è vero che noi affermiamo il diritto alla permanenza sul fondo in modo assoluto, come taluno ha voluto affermare, definendoci sostenitori di una cristallizzazione del regime giuridico esistente nelle campagne o, addirittura, di una nuova servitù della gleba.

Infatti, al primo comma del nostro emendamento è affermato chiaramente il diritto dell'affittuario, mezzadro, colono o lavoratore a salario o a compartecipazione di recedere dal contratto salvo preavviso di almeno sei mesi. Quindi, nessuna servitù della gleba. Il lavoratore ha diritto alla stabilità: se egli vuole, deve aver diritto a rimanere sul fondo, ma se vuole andarsene può andarsene, purché dia preavviso.

In tal modo l'interesse individuale è pienamente tutelato senza peraltro che l'interesse generale sia affatto trascurato. Il diritto alla permanenza sul fondo è infatti subordinato al fatto che vi sia da parte del lavoratore una grave inadempienza in atto. La grave inadempienza in atto dà al concedente la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto. Ma deve però trattarsi di una grave inadempienza! Con questa formula noi riassumiamo tutte le cause, senza entrare nei dettagli (come si è fatto nel progetto della maggioranza), perché riteniamo che questo dettagliare sia estremamente dannoso agli interessi dei lavoratori della terra. Riteniamo che la definizione contenuta nelle parole « grave inadempienza nell'esecuzione del contratto » sia veramente completa.

Pensiamo, inoltre, che l'apprezzamento della gravità dell'inadempienza possa essere indicato dalla corrente giurisprudenza e lasciato al giudizio del giudice che nel merito dirà entro quali limiti una inadempienza contrattuale deve essere giudicata grave o meno.

Un altro caso di disdetta lo indichiamo nell'ipotesi in cui il proprietario del fondo intenda assumere direttamente la coltivazione del fondo o intenda affidarla ad un suo figliuolo. Proponiamo, però, che la disdetta

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

non possa essere intimata prima del termine del ciclo di rotazione, per non mettere in difficoltà l'affittuario, mezzadro, colono o lavoratore a salario o a compartecipazione, che di punto in bianco si vedrebbe estromesso, anche se abbia iniziato un ciclo di rotazione. « Comunque non prima che siano trascorsi tre anni dall'inizio del contratto » è detto nel nostro emendamento, allo scopo di evitare che queste richieste di surroga siano ingiustificate. Però se il proprietario del fondo entro i termini indicati dal nostro emendamento chiede di poter condurre direttamente il fondo, ha diritto di assumerlo.

Non siamo d'accordo invece col progetto della maggioranza che considera molto più estesamente il caso del proprietario e dei suoi parenti che possono sostituirsi all'attuale concessionario.

Anche in tema di sanzioni, abbiamo dato al nostro emendamento una enunciazione molto più rigorosa di quella del progetto della maggioranza. Infatti, noi diciamo che qualora il proprietario dimostri mala fede (cioè chieda di surrogarsi al coltivatore e poi in effetti non si surrogi) il giudice deve ordinare la reintegrazione del disdettato; invece, secondo il vostro progetto, questa reintegrazione può essere ordinata e può anche non essere ordinata dal giudice. Avete accennato alla penalità (al risarcimento dei danni), ma non escludete che chi ha agito in mala fede possa continuare indisturbato a godere delle conseguenze dell'atto compiuto in mala fede. Crediamo che questo non sia giusto: attraverso questa possibilità avete creato una scappatoia molto grave a tutto vantaggio di chi volesse eludere il principio della giusta causa.

Infine, nell'ultima parte del nostro emendamento, cioè alla lettera d), è previsto il caso del recesso consensuale. È chiaro che se vi è il consenso di entrambe le parti, il recesso deve essere ammesso, ma anche in questo caso vogliamo che vi sia una garanzia, affinché questo recesso bilaterale non nasconda una effettiva imposizione, camuffata sotto l'aspetto di un consenso che non esiste. Il recesso bilaterale deve perciò risultare da atto scritto, redatto con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, in modo che non si possa dare il caso di escomi imposti sotto forma di recesso consensuale.

Sia chiaro, infine, e a questo mira l'ultimo capoverso del nostro emendamento, che noi non vogliamo affatto escludere la possibilità di risoluzione in tronco dei contratti. L'aver noi limitato la causa di non rinnovazione dei

contratti al caso di grave inadempienza, non esclude che noi per i casi più gravi, che indichiamo in tre ordini di fatti, non ammettiamo anche la risoluzione prevista dall'attuale codice civile; ma devono essere cause gravissime, come quelle indicate nel nostro emendamento; grave danneggiamento della cosa; ripetute gravi appropriazioni di prodotti di parte padronale; mancato pagamento del canone, salvo cause di forza maggiore.

Perciò l'obiezione che ci è stata mossa e cioè che noi confondiamo le cause di non rinnovazione di contratti con le cause di risoluzione non regge, perché noi abbiamo rigorosamente distinto i due ordini di fatti.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanpietro Giovanni ha presentato il seguente emendamento:

« *Al primo comma, alle parole: I contratti di affitto e quelli associativi di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione hanno, sostituire: I contratti agrari, ad eccezione di quelli di puro lavoro, hanno* ».

Ha facoltà di svolgerlo.

SAMPIETRO GIOVANNI. Le ragioni in sostegno del mio emendamento potrebbero sembrare superflue, per il fatto che la legge contempla, oltre ai contratti di affitto, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, anche capitoli particolari sui contratti misti. Ma per il fatto che effettivamente in Italia esiste una gamma molto varia di contratti, per cui possono darsi interpretazioni e modalità esecutive molto diverse, al fine di togliere ogni possibilità di contestazioni, io propongo una formula migliore dell'attuale, ad estensione generale, essendo oramai chiarito e stabilito di escludere i contratti di lavoro, che verranno regolati con diversa legge.

La legge sui contratti agrari naturalmente deve comprendere, oltre ai contratti commutativi ed associativi a carattere tipico — come essa in vero è formulata attualmente — anche tutti gli altri contratti a formula atipica, la cui sostanza rientra però nella natura della voluta regolazione. E questo per il principio affermato nella discussione generale, che non bisogna lasciare alcun settore libero, perché ciò favorirebbe le elusioni collo spostamento dei contratti verso le aree di lacuna.

Ma, oltre a determinare un'ingiustizia in sé e per sé, le vie di fuga snaturerebbero anche l'economia stessa della nostra agricoltura, e cioè noi non dobbiamo ammettere che in causa della legge derivino condizioni tali,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

per cui in determinate aziende si produca a costi di valore X, mentre in altre a costi di valore X più Y. Perché è chiaro che qui regolando i contratti secondo la legge, là lasciandoli totalmente liberi, si darebbe vita ad una economia zoppa. Per evitare tutto ciò ho proposto l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Coli ha presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma, sopprimere la parola: mezzadria ».

Ha facoltà di svolgerlo.

COLI. Onorevoli colleghi, sostanzialmente il mio emendamento al primo comma dell'articolo 1 è direttamente collegato con altri due emendamenti in modo che se si dovesse approvare questo emendamento, automaticamente verrebbero approvati anche gli altri due, così come, non approvandosi questo emendamento all'articolo 1, gli altri egualmente non sarebbero approvati. Parlo degli emendamenti che tendono a sopprimere la parola « mezzadria » e, con la parola, l'istituto della mezzadria dal titolo generale, e che mirano ad integrare le regole che riguardano particolarmente il contratto di mezzadria là dove in aggiunta all'articolo 6-V della Commissione si propone un nuovo regolamento della giusta causa, dando al colono il diritto di ricorrere alle sezioni specializzate del tribunale previsto dall'articolo 35 della presente legge, al fine di accertare se la disdetta sia stata data per giusto, idoneo e congruo motivo.

Onorevoli colleghi, con questi tre emendamenti si tende in definitiva a sganciare l'istituto della mezzadria classica dalle norme generali e dall'istituto particolare della giusta causa. Le ragioni di sganciamento e di regolamento autonomo della mezzadria sono state diffusamente illustrate in quest'aula, ed esse si riferiscono alle caratteristiche della mezzadria e, in modo particolare, della mezzadria classica, istituto che, come forma di contratto associativo fra capitale e lavoro, è senza dubbio una delle forme più avanzate e direi perfette.

Io porto qui la voce — che non mi è stato possibile riportare in sede di discussione generale — di tutti i piccoli proprietari conduttori di quelle regioni in cui è vivo e vitale, e, vorrei aggiungere, perfetto il sistema della mezzadria. Credo che lo stesso ministro abbia recentemente avuto il modo di visitare le Marche — e, con le Marche, potrei riferirmi all'Umbria, all'Abruzzo ed a tante altre magnifiche regioni d'Italia — ove sono

eloquentemente rappresentati i progressi ai quali è giunta la mezzadria.

Le ragioni di questo regolamento autonomo della mezzadria classica, e, conseguentemente, del regolamento della giusta causa, si riferiscono a questi motivi generali, ai quali però si possono aggiungere anche motivi particolari. Noi pensiamo, infatti, che in tema di mezzadria classica, pur intendendo salvaguardare i diritti del mezzadro agli effetti della giusta causa, che risponde indubbiamente a presupposti morali e a presupposti sociali dai quali non si può e non si deve prescindere, non sia opportuno intaccare il principio che, trattandosi di un rapporto associativo nel quale la perfetta armonia è il requisito fondamentale e indispensabile, debba lasciarsi libero gioco alla disdetta, pur affermandosi che, ove la stessa non venga data per una riconosciuta giusta causa, il concedente sia tenuto a corrispondere al mezzadro un adeguato indennizzo.

La proposta di questo diverso regolamento della giusta causa, che si attua con una inversione dell'onere della azione e della prova, viene, con l'emendamento all'articolo 6-V della Commissione, attuata nei seguenti termini: « Esso — cioè il colono che ha ricevuto la disdetta — ha diritto di ricorrere alle sezioni specializzate del tribunale previste dall'articolo 35 della presente legge, al fine di accertare se la disdetta sia data per giusto, idoneo e congruo motivo. Ove il tribunale accerti la mancanza di una giusta causa, dichiarerà il proprietario disdettante tenuto al risarcimento dei danni per il disdettato. L'ammontare di tali danni sarà determinato dallo stesso tribunale, a seconda dei casi, da un minimo del 50 per cento a un massimo del 100 per cento dell'equivalente valore pecuniario del valore lordo del fondo ».

Sarebbe pertanto, a nostro sommo parere, sufficiente sanzionare il principio secondo cui, a seguito dell'intervenuta disdetta, il contadino che si ritenga danneggiato per una ingiusta causa possa ricorrere alle sezioni specializzate del tribunale, onde ottenere una declaratoria e di conseguenza un corrispondente risarcimento di danni.

Deriva da ciò, onorevoli colleghi, che l'istituto della giusta causa troverebbe adeguata sfera di applicazione come sanzione di fronte al proprietario capriccioso, nonché di fronte ad una qualsiasi forma di rappresaglia: comunque, come onere a carico di colui che, senza una plausibile ragione, non abbia voluto rinnovare il contratto.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

Ciò dovrà avvenire senza alcuna casistica ed esemplificazione. Semplicemente, si fa riferimento ad una disdetta che sia stata data senza giusto, idoneo e congruo motivo, in quanto — la pratica purtroppo ce lo suggerisce — quando si scende alle casistiche, o si dice troppo poco o si dice troppo. Le casistiche non possono rispecchiare tutti i casi che la vita può offrire e noi dobbiamo fare soprattutto affidamento sul buon senso e sulla capacità della nostra magistratura, sia di quella togata o ordinaria, che di quella tecnica.

Parlando sempre di mezzadria e di mezzadria classica, noi non possiamo assolutamente dimenticare che il proprietario non si priva mai del buon contadino: vi sono coloni che di generazione in generazione sono rimasti sulla stessa terra ed hanno preferito rimanervi ancor quando abbiano acquistato una loro proprietà.

In realtà fino al 1939, nelle nostre regioni — e parlo delle Marche, dell'Abruzzo e dell'Umbria — il numero delle disdette, il più delle volte date dagli stessi contadini, è stato assolutamente insignificante.

Queste, in sostanza, le ragioni che mi hanno indotto a proporre l'emendamento con il quale si intende dare alla mezzadria classica un regolamento diverso, sia come durata del contratto e sia come giusta causa ai fini della sua rinnovazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Zanfagnini ha presentato il seguente emendamento:

« *Al secondo comma, aggiungere: Dove il ciclo di rotazione è inferiore ai sei anni, la durata minima del contratto non può essere inferiore ai sei anni (o: a tale termine)* ».

Ha facoltà di svolgerlo.

**ZANFAGNINI.** Con il mio emendamento intendo introdurre un elemento di certezza, per quanto riguarda la durata, che nell'articolo 1 mi sembra assolutamente manchi. Nell'articolo 1 è affermato il principio della durata dei contratti agrari in coincidenza con il ciclo di rotazione culturale; ma il testo approvato dalla Commissione su questo punto mi sembra meno chiaro, meno preciso di quanto non fosse il testo governativo. Il testo governativo recava infatti, all'articolo 1, un comma in cui si stabiliva che, comunque, la durata del contratto non può essere inferiore ai tre anni se il fondo non è soggetto a rotazione culturale. Questo comma è del tutto sparito dal testo della Commissione. A questa esigenza di certezza la Commissione ha creduto di soddisfare rispettivamente con gli articoli 6-IV e 13-III: il 6-IV per la

mezzadria e il 13-III per l'affitto. Infatti, nel 6-IV si stabilisce che, quando non vi sia ciclo di rotazione il contratto di mezzadria è a tempo indeterminato; e nel 13-III (per l'affitto) si stabilisce che, quando non vi è ciclo di rotazione il contratto si intende stipulato per sei anni, se non sbaglio.

Orbene, l'emendamento aggiuntivo che io propongo tende a unificare questo problema della durata nel caso in cui non vi sia ciclo di rotazione, oppure il ciclo di rotazione sia inferiore ai sei anni; e tende a unificarlo nel senso che stabilisce che in questi casi, sia nel caso che il ciclo di rotazione sia inferiore ai sei anni, sia nel caso in cui non ci si possa riferire affatto a un ciclo di rotazione, la durata del contratto non deve essere inferiore ai sei anni.

Il fondamento di questo emendamento mi sembra ovvio, e mi sembra essere proprio quello stesso che ha suggerito alla Commissione di stabilire la durata minima di sei anni per il contratti di affitto. Per vero, se noi ammettiamo, come abbiamo ammesso a proposito del contratto di affitto all'articolo 13-III, che dove non vi è ciclo di rotazione la durata del contratto non dev'essere inferiore ai sei anni non vedo perché non si debba riconoscere questa durata minima direi anche quando questo ciclo sia per avventura inferiore al periodo di sei anni. Io domando, onorevoli colleghi: perché noi abbiamo riconosciuto come durata minima i sei anni dove non c'è ciclo di rotazione? Evidentemente perché abbiamo riconosciuto questo come termine minimo di piena e incondizionata stabilità dell'affittuario sul fondo. Nel sistema della legge, infatti, abbiamo un primo periodo di piena ed incondizionata stabilità del colono, del mezzadro, dell'affittuario sul fondo ed abbiamo un secondo periodo, quello in cui, scaduto il primo, si entra nel campo della rinnovazione tacita del contratto in cui funziona il sistema della giusta causa. Ora io non vedo perché, questo essendo lo spirito che ha suggerito la fissazione di un termine minimo di durata di sei anni per l'affitto, non si debba estendere questa durata anche alla mezzadria laddove il ciclo di rotazione è inferiore o non esiste affatto.

Per questo io mi permetterei di insistere per l'accoglimento del mio emendamento.

Ripeto: il testo della Commissione lascia piuttosto a desiderare per quanto riguarda l'elemento della certezza della durata del contratto e si presterà nella pratica a creare molte difficoltà di interpretazione. Questa esigenza chiarificatrice la aveva sentita anche

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

l'onorevole ministro che aveva fissato un minimo di durata di tre anni. Orbene, io mi ispiro nel mio emendamento a questo medesimo bisogno di certezza nel tempo, di fronte alla variabilità ed alla opinabilità di questa materia e ritengo che il legislatore farà opera saggia accogliendo l'emendamento stesso, e a vantaggio dell'interprete della legge e a vantaggio dei lavoratori.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Roselli e Chiarini hanno presentato un emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 1. Non essendo presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

**DOMINEDÒ, Relatore per la maggioranza.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di poter premettere, alla apertura di questa discussione sui singoli articoli del disegno di legge, una dichiarazione preliminare. Tenendo conto della istruttoria particolarmente ampia, compiuta in Commissione, e della discussione generale, protrattasi con larghezza e profondità in quest'aula, penso che la Commissione possa beneficiare della possibilità di risposte piuttosto rapide, le quali si ricolleghino ai risultati dei precedenti dibattiti.

L'emendamento Grifone abbina in un solo testo ciò che come rilevava il Presidente, nel testo della Commissione risulta snodato, secondo l'ordine logico dei temi, in tre testi: articolo 1, articolo 1-II, articolo 2.

Risponderò subito per quanto riguarda la materia dell'emendamento corrispondente all'articolo 1, osservando che, con la determinazione della durata dei contratti agrari, fatta per tutti i casi a tempo indeterminato, anzitutto si vien meno all'esigenza di aderire in modo particolare alla natura del singolo contratto, studiando un termine di durata proprio per ciascuno dei singoli contratti agrari. Inoltre, a ben guardare, si vien meno alla esigenza, che è sociale oltre che giuridica, di garantire una durata minima del rapporto: durata minima la quale secondo il sistema della Commissione, tanto più vale, in quanto sia poi accompagnata dall'istituto della giusta causa di disdetta, del quale parleremo successivamente.

Per queste ragioni la Commissione esprime parere contrario all'emendamento Grifone, per quanto concerne il primo punto della durata del contratto.

Quanto alla proposta contenuta nell'emendamento stesso, di inserire in tale primo articolo anche la menzione dei contratti di salariato fisso, senza ripetere ancora ciò che

è stato detto nella relazione scritta, nelle discussioni orali in Commissione e in questa aula, io credo che si debba necessariamente tener presente la diversa e inconciliabile natura dei rapporti. Tutte le volte in cui sia in giuoco un contratto agrario propriamente detto, noi stiamo dinanzi ad un rapporto che ha per oggetto la gestione del fondo, con l'alea inerente; là dove siamo in presenza di un contratto di salariato fisso, si tratterà invece di un vero e proprio rapporto di prestazione di opere, senza assunzione dell'alea. Ciò che, se mi permettono i presentatori dell'emendamento, è ribadito e precisato da una disposizione apposita delle disposizioni finali e transitorie, rivolta a chiarire le zone grigie fra i due concetti, l'articolo 32, VII, relativo ai contratti di lavoro a partecipazione.

Per queste considerazioni, e tenendo conto che dal punto di vista sociale il problema dei salariati ha già trovato un principio di soluzione, o per lo meno è stato già affrontato nella debita sede, la Commissione esprime parere contrario all'inserimento, in un unico schema, di realtà economicamente e giuridicamente diverse.

Per quanto riguarda la parte dell'emendamento Grifone corrispondente agli articoli 1-II (disdetta) e 2 (giusta causa), mi permetterei di considerare che le proposte contenute nell'emendamento Grifone, relative alla disdetta e alla giusta causa, debbano essere discusse e votate nella debita e rispettiva sede.

**PRESIDENTE.** Occorre fare così, onorevole Dominèdò, perché altrimenti decadrebbero tutti gli altri emendamenti.

**DOMINEDÒ, Relatore per la maggioranza.** Siamo perfettamente d'accordo.

Sugli altri emendamenti dirò brevi parole. Emendamento Viola: io mi permetterei di pregare il presentatore di rinunciare alla sua proposta, per la ragione che, a parte ogni riserva nel merito per quanto riguarda la determinazione della durata minima dei singoli contratti, evidentemente, dal punto di vista della sistematica della legge, noi non possiamo inserire nell'articolo 1, che sta sotto il titolo delle disposizioni generali ed infatti contiene una norma di ordine generale ispirata a esigenze tecniche applicabili a tutti i contratti, delle norme speciali variabili in relazione ai singoli contratti agrari. Quindi, io solleverei qui una eccezione di incompetenza di materia. Sotto questo aspetto pregherei l'onorevole Viola di non far porre lo emendamento in votazione, restando aperto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

il problema della durata dei singoli contratti sotto il titolo speciale dei rispettivi contratti.

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Giovanni Sampietro, che vorrebbe contemplati con formula generica e non casistica in vari contratti agrari, dirò che nella sostanza la Commissione si trova concorde, perché conviene in questo assunto centrale: che non devono essere aperte vie di fuga alla legge. Una legge, destinata a disciplinare organicamente i contratti agrari, deve comprendere nel proprio ambito tutti i rapporti dell'agricoltura, ad eccezione di quelli di puro lavoro, proprio come dice l'onorevole Sampietro nel suo emendamento, e come ho sottolineato a proposito dell'emendamento dell'onorevole Grifone. Ma posto questo concetto, che accolgo formalmente in sede di lavori preparatori della legge, che è del resto ribadito dalla relazione e confermato dalle disposizioni finali con cui la Commissione ha cercato di tenere presente le ipotesi attraverso le quali si potrebbero determinare vie di fuga, come quella dei contratti di lavoro a partecipazione o dei contratti misti, credo che si debba giungere alla conseguenza che, fermo il concetto in via di sostanza, dal punto di vista formale sia opportuno mantenere la dizione del testo della Commissione, la quale offre il vantaggio di una enunciazione casistica, compiuta e visibile *ictu oculi*, relativamente a tutti i contratti agrari che rientrano nell'ambito di applicazione della legge.

Per quanto riguarda l'emendamento Coli, debbo dire che due significati ad esso si possono attribuire. O con tale emendamento si intende sottrarre l'istituto della mezzadria alla « giusta causa », e sotto questo aspetto non ho da indugiare, perché, seguendo il presentatore, andrei in contraddizione con la impostazione stessa della legge e con il metodo assunto dalla Commissione: onde dovrei qui opporre un « fine di non ricevere ». Ma resta un'altra possibile interpretazione, accennata dallo stesso onorevole Coli, per cui si vorrebbe che il rapporto di mezzadria sia sottratto non già alla applicabilità stessa della « giusta causa », bensì solamente al concetto dell'articolo 1, là dove si stabilisce per tutti i contratti agrari, in via di principio, l'adozione come durata minima del contratto, del ciclo di rotazione culturale. Ora, per quanto riguarda questa interpretazione più ristretta dell'emendamento, debbo dire che il punto è meritevole di esame, ma che tuttavia sembra alla Commissione di avere affermato nello articolo 1 un concetto generale, presuntivo e preliminare, sulla durata normale dei con-

tratti agrari, ancorandolo ad una esigenza che nasce dalla valutazione della più progredita tecnica agraria: di qui il richiamo al ciclo di rotazione culturale normale della zona, in quanto esista, col vantaggio di fare così un riferimento particolarmente aderente alle esigenze ambientali delle singole zone. Per questi motivi, la Commissione ritiene di mantenere fermo il testo dell'articolo 1.

L'emendamento Zanfagnini si traduce, in ultima analisi, nella sostituzione del richiamo di un concetto elastico e aderente alla realtà come quello del ciclo normale della zona, con un concetto fisso e rigido, come quello della durata minima di sei anni. Ma questo presenta il duplice svantaggio di non tenere conto adeguato delle particolari esigenze dei singoli contratti che in sede di disposizioni speciali possono postulare una norma diversa per quanto riguarda la durata minima, e, inoltre, potrebbe determinare l'effetto d'una minore aderenza alle realtà locali, alle esigenze ambientali che noi riteniamo invece fondamentali in questa legge, nella quale, allo stesso scopo, abbiamo richiamato anche l'efficacia degli usi. Sotto questo aspetto, debbo esprimere, a nome della Commissione, parere sfavorevole.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti presentati?

SEGN. *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi limiterò ad esprimere il parere del Governo sugli emendamenti che riguardano l'articolo 1, in quanto le modifiche proposte all'articolo 2 potremo esaminarle successivamente.

La questione posta dall'onorevole Grifone è sostanzialmente quella dell'estensione di questa legge ai contratti di puro lavoro. Su di essa la Camera ha molto discusso. Non abbiamo, quindi, che da ripetere ciò che è stato detto, e conveniamo, per ragioni sistematiche e anche per la grande differenza che v'è fra i diversi tipi di contratti — e cioè tipi di contratti di puro lavoro e contratti associativi e commutativi, in cui l'elemento lavoro può essere dominante, ma non esclusivo, tali da richiedere una diversa regolamentazione — conveniamo, dicevo, di non potere accettare l'emendamento Grifone per quanto riguarda la prima parte.

Ritengo che anche per quanto riguarda il tempo indeterminato esso sia legato a una formulazione (e questo lo ha già riconosciuto il proponente) molto rigida, molto restrittiva (secondo me troppo restrittiva) della « giusta causa ». È per questo motivo che ho accettato il testo della Commissione che configura la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

« giusta causa » in termini più elastici. Non posso accettare l'emendamento nel senso di mantenere in tutti i contratti una durata indeterminata; preferisco la formula nel testo della Commissione, salvo, per determinati tipi di contratti, determinare delle norme particolari, laddove l'estensione del contratto pel ciclo culturale normale non sembri sufficiente.

È per questo stesso motivo che non posso aderire all'emendamento dell'onorevole Viola, il quale troverà sede adatta di discussione quando si tratteranno i singoli contratti, ma non ne trova nell'esame di una norma generale quale è quella che si propone di contenere l'articolo 1. Mi associo perciò alla risposta dell'onorevole Dominedò.

La questione posta dall'onorevole Sampietro, nel suo emendamento, è certamente molto grave. Io sono perfettamente d'accordo con lui che il concetto della legge è di regolare tutti i contratti agrari che non siano di puro lavoro, regolarli nella durata, consento con lui che non debbano quindi essere esclusi i contratti misti, cioè i contratti misti di associazione e di commutazione, l'affitto misto di mezzadria o l'affitto misto di colonia. Tuttavia la formula adottata: « i contratti agrari ad eccezione di quelli di puro lavoro è di durata non inferiore a quella del ciclo di rotazione culturale normale nella zona », mi pare forse troppo concisa e forse può dar luogo a diversità di interpretazioni, in senso opposto a quelle considerazioni sostenute dallo stesso onorevole Sampietro. Io posso fare qui questa precisa dichiarazione, di cui si terrà conto nei lavori preparatori, come di quella dell'onorevole relatore, che potrà servire a precisare il pensiero del legislatore, cioè che anche i contratti misti vengano compresi in questa legge, e in tutte le norme della legge, non solo in quelle relative alla durata.

Credo che l'onorevole Sampietro potrebbe ritenere sufficiente per la futura applicazione della legge questa dichiarazione e in conseguenza ritirare il suo emendamento, in modo da rafforzare il convincimento che questa è l'interpretazione da dare alla legge.

L'emendamento Coli è stato impostato in modo che io non posso accettarlo. Poteva essere impostato solo in ordine alla durata della mezzadria, e vedremo se non sarà il caso di riprenderlo in considerazione. Ma poiché l'onorevole Coli ha legato la sua proposta con una configurazione di giusta causa affatto diversa da quella contenuta nei progetti del Ministero e della Commissione, io devo dichiarare che sono contrario, per que-

sto motivo, all'emendamento anche in seno all'articolo primo.

L'onorevole Zanfagnini ha presentato un emendamento diretto ad allargare la durata del contratto. Ritengo che questo emendamento sarà in parte accolto per talune specie di contratti, per esempio per i contratti di affitto; ma in sede generale mi pare eccessivo per i contratti associativi. Quindi io non sono favorevole a questo emendamento. Potrà essere ripresentato e preso in considerazione non per tutti i tipi di contratto ma per alcuni tipi, al momento opportuno.

PRESIDENTE. Passiamo ora alle votazioni. Ritengo che la Camera debba pronunciarsi innanzitutto su questi due principi: durata indeterminata o limitata nel tempo del contratto, e inclusione nella legge dei contratti di salario fisso (o esclusione di essi).

Pertanto, pongo in votazione il concetto del tempo indeterminato dei contratti agrari, secondo la proposta contenuta nel testo dell'emendamento Grifone.

(Non è approvato).

Passiamo all'inclusione tra i contratti agrari dei contratti di salario fisso, secondo la proposta contenuta nell'emendamento Grifone.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Chiedo la votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

CREMASCHI CARLO. Al fine di evitare una inutile perdita di tempo, chiedo la votazione a scrutinio segreto. (*Rumori all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Chiedo se la domanda di votazione a scrutinio segreto sia appoggiata.

(È appoggiata).

GULLO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Signor Presidente, mi permetto di farle osservare che ella aveva già dato facoltà di parlare per dichiarazione di voto all'onorevole Miceli, quando l'onorevole Cremaschi ha avanzato la sua richiesta di votazione a scrutinio segreto. Voglio con ciò affermare che la richiesta dell'onorevole Cremaschi non può avere corso, in quanto presentata intempestivamente, nel momento cioè, in cui

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

il meccanismo della votazione per appello nominale, mediante la dichiarazione di voto, è stato già posto in movimento.

Se così non fosse, ella non avrebbe potuto dare la parola all'onorevole Miceli per dichiarazione di voto, essendo questa incompatibile con la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Onorevole Gullo, per risponderle non ho che da leggere il terzo comma dell'articolo 93 del regolamento, che concerne appunto il momento nel quale devono essere avanzate le domande di votazione a scrutinio segreto o per appello nominale: « La domanda deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitato la Camera a votare per alzata e seduta ».

Come ella vede, onorevole Gullo, la richiesta dell'onorevole Cremaschi è stata assolutamente tempestiva; e poiché lo stesso articolo 93 del regolamento, al comma sesto, dispone che « nel concorso di diverse domande quella dello scrutinio segreto prevale su tutte le altre », dando la prevalenza alla richiesta dell'onorevole Cremaschi, non ho fatto altro che osservare strettamente il regolamento.

GULLO. Signor Presidente, devo in coscienza dichiarare che non sono del suo parere.

La prevalenza dello scrutinio segreto, di cui ella ha parlato, esiste quando v'è contemporaneità fra le domande.

Nel nostro caso invece era già stata presentata richiesta di appello nominale: in seguito a questa richiesta ella ha dato la parola all'onorevole Miceli per dichiarazione di voto. Perciò ella ha già mosso il meccanismo della votazione per appello nominale. Diversamente, come avrebbe fatto a dare la parola all'onorevole Miceli?

PRESIDENTE. In altra precedente seduta è già stata trattata questa questione, e si è chiarito che la dichiarazione di voto non significa che la votazione è in corso. Ed in ogni caso, quando l'onorevole Miceli ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, io non ho detto: « ne ha facoltà », ma gli ho soltanto fatto cenno di attendere un istante, poiché desideravo aggiungere qualche parola sulla posizione della questione di merito. Comunque, se ella insiste, interpellero la Camera, trattandosi di un richiamo al regolamento.

GULLO. Signor Presidente, la minoranza in tanto è tutelata in queste questioni, in quanto l'onorevole Presidente non ricorre alla maggioranza. So bene che la maggio-

ranza dirà che io ho torto, ma ciò non toglie che il regolamento venga violato.

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di parlare sul richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIAN CARLO. Signor Presidente, credo che a questo punto la nostra insistenza potrebbe sembrare vana. Desidererei però che, appellandosi alla Camera, ella chiarisse che non si tratta qui di stabilire se si vuole l'appello nominale o lo scrutinio segreto, ma semplicemente di vedere se è interesse di tutti che anche il rispetto formale del regolamento abbia valore di legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, li prego di non insistere su questo richiamo al regolamento. Non v'è alcun dubbio che l'onorevole Cremaschi ha avanzato la sua richiesta nel momento in cui, chiusa la discussione, ho dichiarato di doversi passare ai voti; tanto ciò è vero che l'onorevole Miceli si preparava a fare una dichiarazione di voto.

Sono decisamente convinto che l'interpretazione da me data a queste norme è quella giusta; se l'onorevole Gullo si vuole avvalere del suo diritto di appellarsi alla Camera, lo faccia pure, ma lo invito a considerare che la mia interpretazione non ha niente di artificioso e di arbitrario.

MICELI. La prego, signor Presidente, di consentirmi di fare la dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ella ha diritto di farla, non foss'altro che per averlo già chiesto prima che fosse avanzata la domanda di votazione segreta.

MICELI. Signor Presidente, io debbo ribadire che la nostra posizione rispetto al salariato fisso risponde ad una esigenza che non può essere elusa da considerazioni formali. Lo stesso fatto che la maggioranza abbia sentito la necessità di trincerarsi dietro il voto segreto dimostra come, agli occhi delle masse contadine, le quali sono interessate in questa questione, l'inclusione del salariato fisso nelle norme della riforma dei contratti sia una questione vitale e urgente.

Noi abbiamo già ricordato alla Camera, in altre occasioni, le dichiarazioni non sospette dell'onorevole Cappi, il quale sosteneva che il principio della giusta causa dovesse venire esteso al salariato fisso, prevalente nelle zone a coltura intensiva, e che d'altronde è molto minore danno mantenere nel fondo un salariato fisso anziché un mezzadro incapace, e soggiungeva: « Quando un grave contrasto di interessi fra altre categorie esiste è sempre migliore cosa che una



DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

legge, fosse pure imperfetta, lo risolva, affinché il problema non degeneri in una questione di forza con nefaste conseguenze ».

Orbene, si dice che la questione del salariato fisso può trovare posto altrove, cioè nella riforma fondiaria. Noi non vediamo quale relazione possa esistere tra la distribuzione della proprietà terriera e la regolamentazione del salariato fisso. Noi crediamo che la naturale sede della regolamentazione del salariato fisso, che è rapporto tipicamente agrario, debba essere la legge per i contratti agrari.

La nostra posizione è suffragata dai fatti; era stato concluso, alla fine della sessione parlamentare, un accordo fisso. Noi abbiamo assistito al fenomeno indicativo che nelle province dell'Italia settentrionale, dove maggiore è la pressione del salariato fisso, le disdette, nella sola provincia di Brescia, sono state 15 mila, e, solo in seguito ad agitazioni, undicimila sono state ritirate; quattro mila sono rimaste.

Ora, noi dobbiamo denunciare al paese un Governo il quale, pur asserendo di voler essere il governo della riforma fondiaria e della riforma agraria, di fronte a questo stato di fatto, sente la necessità di seppellire, o per lo meno di rimandare, una questione così vitale, trincerandosi dietro l'anonimo del voto segreto. (*Applausi all'estrema sinistra*).

CREMASCHI CARLO. Chiedo di parlare sul metodo di votazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMASCHI CARLO. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Miceli, per la chiarezza del nostro atteggiamento, sebbene non ve ne sia bisogno, perché il nostro atteggiamento di fronte all'emendamento è chiaro e noto a tutti, noi, dichiarando che non vogliamo affatto nasconderci dietro il segreto, e osservando che la sistematica della legge inibisce l'introduzione della regolamentazione di rapporti di lavoro, ritiriamo la richiesta di scrutinio segreto e la convertiamo in richiesta di votazione per appello nominale. (*Approvazioni*).

CAPPI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPI. Signor Presidente, l'onorevole Miceli si è compiaciuto di ricordare una opinione da me espressa alcuni mesi fa, e, implicitamente, in questo richiamo vi era anche un richiamo alla mia coerenza. Questa,

indubbiamente, è stata la ragione dell'intervento dell'onorevole Miceli.

Ora, per quanto in materia politica la coerenza non possa essere così assoluta come in altri campi (*Commenti all'estrema sinistra*) — ne avete dato esempio più volte anche voi — perché le circostanze e le situazioni possono cambiare, onde è saggio e doveroso adeguarsi, (*Interruzioni all'estrema sinistra*); nonostante questo, io non ho da smentire quello che ho detto allora. Però la citazione dell'onorevole Miceli non è completissima, in quanto ricordo che in quel discorso dicevo di ritenere opportuna l'estensione del concetto di giusta causa anche ai salariati fissi in materia di agricoltura, con gli opportuni temperamenti. Uno dei quali — i miei amici lo sanno — era che la giusta causa dovesse giocare solo durante il periodo in cui durava l'affitto, perché credevo che, quando si mutasse il titolare dell'azienda agricola, ci fosse anche il diritto di mutare i salariati.

Ma, a prescindere da questa opinione, che era suffragata dal concetto che, secondo me, una categoria più debole di quella dei mezzadri è certamente quella dei salariati fissi, i quali sono esposti ad un deprecabile nomadismo ogni San Martino; nonostante questo, dicevo, come abbiamo anche riconosciuto in sede di gruppo, non è questa la sede adatta, perché è evidente che il salariato fisso è un rapporto di lavoro il quale, per quanto faccia capo all'agricoltura, obbedisce tuttavia ad altre leggi e ad altre esigenze.

A tutta la Camera e soprattutto ai miei amici dirò infine che il gruppo democristiano, come è noto a tutti, si è occupato con senso di responsabilità, con vivacità e completezza di questa legge e si è rifiutato di frazionarla e sconvolgerla con tutta quella serie di emendamenti che sono stati proposti. Ha cercato invece di farne una costruzione organica e coerente.

Questo è un primo passo sulla via delle riforme di struttura, che noi cerchiamo di fare senza temerità, ma anche senza eccessiva prudenza.

Per queste ragioni dichiaro che noi voteremo contro l'ordine del giorno Miceli. (*Applausi al centro*).

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale sulla proposta di inclusione nella legge dei contratti di salariato fissi, secondo l'emendamento Grifone.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Segue il sorteggio).

Comincerà dall'onorevole Chieffi.

Si faccia la chiama.

GUADALUPI, *Segretario*, fa la chiama.

*Rispondono sì:*

Alicata — Amadei Leonetto — Angelucci Mario — Arata — Ariosto — Audisio — Azzi.

Baglioni — Baldaressari — Barbieri — Barontini — Bellardi — Belloni — Bellucci — Bensi — Bergamonti — Bernardi — Bernieri — Berti Giuseppe fu Angelo — Bettiol Francesco — Bianco — Boldrini — Borellini Gina — Borioni — Bottai — Bottonelli — Buzzelli.

Cacciatore — Calasso Giuseppe — Capalozza — Carpano Maglioli — Cavallari — Cavazzini — Cessi — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cinciari Redano Maria Lisa — Clocchiatti — Coppi Ilija — Corbi — Cornia — Costa — Cremaschi Olindo — Cucchi.

D'Agostino — Dal Pozzo — Dami — De Via — Diaz Laura — Ducci.

Fabiani — Faralli — Farini — Florenini Della Porta Gisella.

Gallico Spano Nadia — Gallo Elisabetta — Geraci — Ghislandi — Giavi — Giolitti — Giulietti — Grammatico — Grassi Luigi — Grifone — Grilli — Guadalupi — Gullo.

Imperiale — Invernizzi Gabriole — Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde.

Laconi — Latorre — Leone-Marchesano — Lizzadri — Lombardi Carlo — Longhena — Lozza.

Maglietta — Magnani — Mancini — Maniera — Marabini — Marcellino Colombi Nella — Marchesi — Marzi Domenico — Massola — Matteotti Carlo — Matteucci — Messinetti — Miceli — Mieville — Montanari — Moranino.

Natali Ada — Natoli Aldo — Natta — Nenni Pietro — Nicoletto — Noce Longo Teresa — Novella.

Ortona.

Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Paolucci — Pelosi — Perrotti — Pieraccini — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Polastrini Elettra.

Ravera Camilla — Reali — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Roasio.

Saccenti — Sacchetti — Sampietro Giovanni — Sannicolò — Scarpa — Semeraro Santo — Seibandini — Silipo — Smith — Spallone — Stuardi — Suraci.

Targetti — Tarozzi — Torretta.

Vecchio Vaia Stella — Venegoni — Vigorelli.

Walter.

Zagari — Zanfagnini Umberto.

*Rispondono no:*

Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Andreotti — Arcaini — Arcangeli — Armosino — Artale.

Babbi — Balduzzi — Barbina — Baresi — Bartole — Basile — Bavaro — Bazoli — Bernardinetti — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Biasutti — Bonomi — Bontade Margherita — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bovetti — Bucciarelli Ducci — Burato.

Caccuri — Caiati — Calcagno — Camposarcuno — Cappi — Capua — Cara — Carcattera — Carignani — Carratelli — Carron — Casoni — Castelli Avolio Giuseppe — Cecconi — Ceravolo — Chatrian — Chiarni — Chieffi — Cifaldi — Cimenti — Clerici — Coccia — Codacci Pisanelli — Coli — Colleoni — Conci Elisabetta — Consiglio — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Corbino — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Cotellessa — Covelli — Cremaschi Carlo — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — De Caro Gerardo — De Caro Raffaele — De' Cocci — Del Bo — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Meo — De Michele — De Palma — Dominedò — Donatini — Dossetti.

Ebner.

Fanelli — Farinet — Fascetti — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Forreri — Fina — Foresi — Franzo — Fumagalli.

Garlato — Gasparoli — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Germani — Geuna — Giacchero — Giammarco — Giordani — Girolami — Giuntoli Grazia — Gotelli Angela — Grassi Giuseppe — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria.

Improta.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Larussa — Lanza — Lazzati — Lecciso — Leonetti — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Ruggero — Lombardini — Longoni — Lucifredi.

Mannironi — Marengi — Marotta — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzarotto — Mastino Gesumino — Mastino del

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

Rio — Maxia — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Melloni Mario — Menotti — Micheli — Migliori — Momoli — Monterisi — Monticelli — Montini — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Motolese — Mùrdaca.

Negrari — Notarianni — Numeroso.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Palmieri — Parente — Pecoraro — Perlingieri — Pertusio — Petrilli — Piasenti Paride — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Poletto — Ponti — Proia — Pucci Maria — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Reggio D'Acì — Reposi — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Rocchetti — Rumor — Russo Carlo.

Saggin — Sallis — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Umberto — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Schiratti — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Sodano — Spiazzi — Spoleti — Stella — Sullo.

Tambroni — Taviani — Terranova Corrado — Titomanlio Vittoria — Togni — Tomba — Tommasi — Tonengo — Tozzi Condivi — Trimarchi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Viale — Vicentini Rodolfo — Vigo — Viola — Visentin Angelo — Volgger.

Zaccagnini Benigno — Zerbi.

*Sono in congedo:*

Bertinelli — Bertola — Bima.

Casalinuovo.

Delle Fave.

Facchin — Firrao — Franceschini.

Helfer.

Lombardi Colini Pia.

Manuel-Gismondi — Molinaroli — Murgia.

Pastore — Pera.

Raimondi — Resta.

Sabatini.

Togliatti — Tosi — Turco.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere al computo dei voti.

*(Gli onorevoli segretari procedono al computo dei voti).*

#### Presentazione di un disegno di legge.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. A nome del ministro dei lavori pubblici, mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

« Proroga del termine di costruzione stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, contenente provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

#### Deferimento di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che il presidente della XI Commissione permanente (Lavoro) ha chiesto che la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Santi e Targetti: « Corresponsione della gratifica natalizia per l'anno 1949 ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » (862), già assegnata alla Commissione stessa in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Risultato della votazione nominale.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione per appello nominale sulla proposta Grifone:

Presenti e votanti. . . . 364

Maggioranza . . . . . 183

Hanno risposto sì . . . . 139

Hanno risposto no . . . . 225

*(La Camera non approva).*

#### Si riprende la discussione sui contratti agrari.

PRESIDENTE. Onorevole Sampietro, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SAMPIETRO GIOVANNI. Dopo le dichiarazioni chiaramente interpretative del relatore e del ministro, ritiro l'emendamento. Se l'articolo 32-XI (dove si parla dei contratti misti, ed in cui si dà facoltà al concessionario di chiedere l'estensione all'intero rapporto delle norme sul contratto di affitto

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

o di quelle sul contratto di colonia) si trasforma in modo tale da rendervi automatica l'applicazione della legge, noi ne garantiremo un'applicazione totale e sicura. Siccome le promesse fatte mi danno speranza che ciò avverrà, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Marconi e Roselli non sono presenti, si intende che abbiano ritirato i loro emendamenti.

Passiamo all'emendamento Coli, inteso a sopprimere, al primo comma, la parola: mezzadria.

Onorevole Coli, lo mantiene?

COLI. Lo mantengo.

CAPPI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPI. Per le stesse ragioni per le quali ho dichiarato di votare contro l'emendamento Miceli, voterò contro l'emendamento Coli, per quanto sia di significato molto diverso; richiamerei più che altro gli amici del gruppo su questo: il gruppo ha studiato il progetto e ha ritenuto di aver dato al medesimo una forma organica, sistematica, che verrebbe, secondo me, turbata dall'introduzione di questi emendamenti. Perciò dichiaro di votare contro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Coli.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la prima parte del primo comma dell'articolo nel testo proposto dalla Commissione:

« I contratti di affitto e quelli associativi di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione... ».

(È approvata).

Passiamo ora agli emendamenti che concernono la durata dei contratti. È respinto il concetto del tempo indeterminato. Gli onorevoli Miceli, Bellucci, Calasso, Invernizzi, Cavallari, Cavazzini, Cacciatore, Ricci Mario, Dal Pozzo, Reali e Natali Ada hanno proposto il seguente emendamento all'emendamento Grifone:

« Sostituire alle parole: sono a tempo indeterminato, le altre: hanno una durata non inferiore ai due cicli di rotazione culturale del fondo ».

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Vorrei chiedere se questo emendamento è stato presentato seduta stante.

PRESIDENTE. Sì.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Si tratta, insomma, di un emendamento ad emendamento. Ed allora io credo che, secondo le norme regolamentari da poco approvate dalla Camera, un emendamento all'emendamento sia sempre proponibile, anche durante la discussione, purché, beninteso, l'emendamento emendato o emendando non sia stato ancora votato. Invece, nel nostro caso, se non vado errato, l'emendamento all'emendamento si presenta dopo che l'emendamento emendando è stato votato. Di conseguenza, esso è logicamente improponibile, poiché è venuto meno il presupposto al quale intende riferirsi.

PRESIDENTE. Ho ammesso la presentazione di questo emendamento, in quanto una parte dei firmatari sono gli stessi proponenti del primo emendamento, il che vuol dire che trattasi di una loro proposta subordinata.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, io non vorrei insistere soprattutto con lei, ma il fatto che i proponenti siano gli stessi non esclude, a mio avviso, l'improponibilità, a seguito della riforma del regolamento che questa Camera ha già votato, quando fu stabilito che non è dato presentare in aula, durante la discussione, emendamenti nuovi da parte di chicchessia. Io dico ciò per l'importanza di costituire un precedente, in quanto noi dobbiamo tracciare un binario sul quale dovremo camminare, avendo la certezza di procedere secondo criteri sicuri. Il fatto che i firmatari siano gli stessi proponenti l'emendamento principale, ammesso che faccia cadere l'ipotesi dell'emendamento all'emendamento, dà vita a una proposta « nuova », sebbene subordinata, e perciò non proponibile. E difatti la proposta subordinata, per non essere « nuova », deve essere presentata insieme con quella principale.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire in modo esauriente, perché questioni come l'attuale hanno notevole importanza. Il regolamento non contempla casi di questo genere. Il suo punto di vista, onorevole Dominedò, può essere preso in considerazione; ella dice che un emendamento ad altro emendamento non può essere presentato dopo che quest'ultimo è stato respinto. Nella fattispecie in esame, però, piuttosto che di emendamento ad emendamento trattasi di una ipotesi subordinata,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

prospettata dagli stessi presentatori dell'emendamento originario. Io ho creduto di ammettere la proponibilità, ma non nego che la questione sia opinabile; e pertanto sottoporro alla Camera il richiamo al regolamento fatto dall'onorevole relatore per la maggioranza, se egli vi insiste.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, le chiedo perdono se insisto. Ma debbo fare notare, pur rimettendomi all'onorevole Presidente e alla Camera, che la proposta che il Presidente chiama subordinata non era stata comunque fatta nel corpo dell'emendamento al quale si vorrebbe apporre adesso una tardiva subordinata. Ecco perché siamo di fronte alla improponibilità.

PRESIDENTE. La Camera ha seguito lo svolgimento degli opposti argomenti sulla questione sollevata dall'onorevole Dominedò, secondo il quale esiste una improponibilità dell'emendamento Miceli, per quanto esso sia stato proposto da alcuni dei firmatari dell'emendamento originario Grifone a cui si riferisce.

Pongo in votazione la improponibilità dell'emendamento Miceli.

(È approvata).

Pongo in votazione la restante parte del primo comma dell'articolo 1 nel testo della Commissione:

« Hanno una durata non inferiore al ciclo di rotazione culturale normale della zona ».

(È approvata).

Onorevole Zanfagnini, insiste sul suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ZANFAGNINI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zanfagnini, aggiuntivo al primo comma dell'articolo 1:

« Dove il ciclo di rotazione è inferiore ai sei anni, la durata minima del contratto non può essere inferiore ai sei anni (o: a tale termine) ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo e il terzo comma, nel testo della Commissione:

« I contratti a tempo inferiore e i contratti a tempo indeterminato si intendono convenuti per tale durata, salvo i maggiori termini derivanti dagli usi locali.

« Quando non vi sia ciclo di rotazione culturale, valgono i termini di durata minima previsti per i singoli contratti ».

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 1-II (*Disdetta*):

« In difetto di disdetta, da comunicarsi all'interessato nei termini stabiliti dalla presente legge, il contratto si intende rinnovato per la stessa durata e alle stesse condizioni di quello precedente ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2, concernente la « giusta causa », di cui è già stata data lettura. L'onorevole Sampietro Giovanni ha proposto il seguente emendamento:

« Al primo comma, alle parole: Nei contratti di affitto a coltivatore diretto e in quelli associativi di mezzadria e compartecipazione, salvo, *sostituire*: Nei contratti previsti dall'articolo 1, salvo ».

Ha facoltà di svolgerlo.

SAMPIETRO GIOVANNI. La proposta di sostituire, al primo comma dell'articolo 2, la formula prevista dall'articolo 1, in tema di enumerazione di contratti per le disdette, tende a togliere la condizione limitativa per i contratti esistente nell'articolo 2. La « giusta causa » per le disdette è ivi contemplata soltanto per i coltivatori diretti, con esclusione dei conduttori in affitto delle medie e grandi aziende. Orbene, io ho già sostenuto nella discussione generale che, per due ragioni fondamentali, la « giusta causa » va estesa a tutti i contratti di affitto, di qualunque sorta.

E ciò anzitutto per non creare degli squilibri di carattere economico nell'ambito della produzione. Se si dovesse applicare la legge come è oggi proposta, si avrebbe una conduzione con affitti equi; ed una conduzione con affitti elevati. Dissi in luglio: senza estensione di legge avverrà che il piccolo fittavolo pagherà un affitto pari al 10 o 15 per cento del prodotto lordo, mentre il grande conduttore dovrà continuare a pagare il 25 per cento, com'è oggi mediamente con una differenza minima del 10 per cento, che influirà sui costi di produzione. Si avrà così che il grano dell'uno costerà, putacaso, lire 6.000 e quello dell'altro lire 6.600. Non è possibile questo scompenso di natura artificiosa, ben riflettendo all'ulteriore conseguenza che deriverà dal fatto che il grande conduttore, per salvarsi, eliminerà il maggior costo riducendo i salari, provocando così un distacco notevole fra lo stato dei piccoli coltivatori e quello dei braccianti e salariati: con quale effetto, sulla pace delle campagne, potete facilmente supporre.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

La seconda ragione sta nel grave pericolo che la legge possa divenire controproducente. Tutti i grandi proprietari di fondi appoderati, valendosi della « giusta causa », tenderanno ad eliminare la mezzadria e la piccola affittanza, per radunare i poteri in aziende di tale superficie da risultare di media e grande conduzione, e sfuggire così all'imposizione dell'equo canone. Questa via di fuga sarà sicuramente presa dai grandi proprietari, e avremo così che la legge, nata per un bene, ci donerà un male.

Per queste ragioni insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roselli e Chiarini hanno proposto il seguente emendamento:

« Al primo comma, sopprimere le parole: a coltivatore diretto ».

L'onorevole Roselli ha facoltà di svolgerlo.

ROSELLI. Le ragioni di questa soppressione collimano con quelle espresse dall'onorevole Sampietro: siamo di fronte all'emendamento dell'articolo 13-IV, che fissa una durata minima di nove anni ai contratti di affitto. Per questa ragione, dato che quell'emendamento è sostenuto dal mio gruppo, ritiro il mio.

PRESIDENTE. L'onorevole Coli ha già svolto il suo emendamento con cui propone di sopprimere in tutto l'articolo 2 le parole « mezzadria » e « mezzadro ».

L'onorevole Marconi ha proposto il seguente emendamento:

« Al primo comma, sostituire alle parole: la disdetta per fine di contratto, le parole: la disdetta durante il periodo di sei anni ».

Non essendo presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

L'onorevole Tozzi Condivi ha proposto il seguente emendamento:

« Al primo comma, dopo le parole: è ammessa nei casi seguenti, sostituire l'attuale dizione dell'articolo con la seguente:

a) se convenuta d'accordo tra le parti contraenti;

b) se motivata da giusta causa.

« Per accertare la sussistenza della giusta causa, in ogni comune saranno create speciali commissioni arbitrali composte da un rappresentante dei proprietari terrieri e da un rappresentante della categoria interessata al contratto che si intende disdettare.

« Tali commissioni saranno presiedute dal

conciliatore e delibereranno come arbitri conciliatori senza alcuna formalità e senza possibilità di opposizione.

« I membri delle commissioni saranno nominati con decreto prefettizio, sentite le commissioni sindacali. Parteciperà delle commissioni, con parere consultivo, il rappresentante della Ucsea.

« Qualora il concedente non dia effettiva esecuzione agli eventuali impegni sulla scorta dei quali ha ottenuto il riconoscimento della giusta causa, l'affittuario mezzadro colono o partecipante ha diritto, oltre al risarcimento dei danni, ad una pena pari, per la mezzadria, colonia parziaria e partecipazione, alla quota di prodotto percepita nella annata di uscita e, per l'affitto, al doppio dell'ultima annualità del canone di affitto. Il giudice potrà anche ordinare la reintegrazione dell'affittuario mezzadro colono o partecipante nel fondo, sempreché questa possa disporsi senza lesione dei diritti dei terzi in buona fede ».

Ha facoltà di svolgerlo.

TOZZI CONDIVI. Quanto alla prima parte del mio emendamento, che si riferisce agli alinea a) e b), dopo la presentazione dell'emendamento Spataro i concetti che volevo introdurre nella legge sono superati; la mantengo, comunque, in via subordinata, qualora l'emendamento Spataro non fosse approvato.

Il concetto, invece, della seconda parte è fondamentale, a mio parere, esso discende dall'esperienza fatta negli anni passati dalle sezioni specializzate.

Le controversie agricole sono state portate dinanzi a sezioni specializzate, in primo grado, in tribunale, e, in secondo grado, in corte di appello. I difetti di questo funzionamento sono noti a tutti. Occorre affrontare una eccessiva spesa, per potersi provvedere di un difensore, dei mezzi d'istruttoria necessari, dei periti e dei consulenti tecnici. Occorre poi un tempo lunghissimo perché tribunali e corti di appello sono impegnati in altri lavori, e c'è scarsità di magistrati; queste cause vengono rinviate continuamente, e una controversia non finisce prima di due o tre anni. Raggiungere poi la corte di appello comporta altre gravi difficoltà.

Secondo difetto: mentre il legislatore, proponendo la sezione specializzata, voleva conseguire questo scopo: che il magistrato togato fosse semplicemente colui che desse garanzia della regolare applicazione del diritto, e la questione tecnica fosse risolta da

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

due giudici aggiunti — un rappresentante degli agricoltori, dei concedenti, ed un rappresentante dei contadini — avveniva ed avviene praticamente che il magistrato togato fa quello che vuole ed aggiunge ad una tal quale incertezza un' incompetenza profonda di quelle che sono le consuetudini e le necessità dei contratti agrari. Quindi, a mio avviso, l'esperienza finora fatta delle sezioni specializzate è una esperienza dolorosa, e ciò anche nel caso in cui la magistratura giunge ad una decisione, perché quando la decisione fa permanere il contratto agricolo accade che i rapporti fra datore di lavoro e lavoratore sono ormai talmente tesi ed esacerbati dalla lunghezza del giudizio e dalla mole delle spese sopportate che il contratto prorogato si presenta già viziato.

Dinanzi a questi dati di fatto, che credo non possano essere contestati da alcuna parte della Camera, io propongo una nuova norma legislativa, apparentemente rivoluzionaria, la quale porta naturalmente con sé delle conseguenze non tutte liete, non tutte positive; ma credo che fra le conseguenze positive e quelle negative prevalgano le prime. Io propongo che queste controversie sui contratti di mezzadria, sull'esistenza o meno della giusta causa e sulla pronuncia o meno della risoluzione in tronco, siano demandate a delle commissioni arbitrali. Su questo punto l'onorevole Dominedò eccepisce che vi potrebbe essere contrasto con la Costituzione, dove si parla di giurisdizioni speciali.

Dando a queste commissioni soltanto una funzione arbitrale, io vorrei portarle in un campo tipico della magistratura del lavoro, applicando ad esse quei principi di una legislazione futura che dovrà sorgere appunto in tale campo. Queste commissioni dovranno essere scardinate dal potere giudiziario e portate nell'ambito dell'arbitraggio sindacale.

Tale concetto importa l'inappellabilità delle decisioni. È questo un principio giuridico grave, perché da tale inappellabilità potranno derivare talora gravi conseguenze, soprattutto perché vi saranno i primi esperimenti di fronte alle commissioni così come sono proposte, formate cioè dal conciliatore, dal rappresentante dei datori di lavoro e da quello dei lavoratori, sentito il parere degli organi sindacali.

Desidero però che i colleghi considerino anche il lato positivo della questione e cioè quante volte sarà possibile conciliare le controversie, quante volte sarà possibile

sanare in pochi giorni un contrasto che sarebbe divenuto insanabile se fosse stato portato dinanzi alle sezioni specializzate. Infatti i coloni, conoscendo direttamente il conciliatore e i membri della commissione che vivono nell'ambito di un piccolo centro, potranno liberamente esporre le proprie ragioni e magari farsi comprendere in dialetto. Il magistrato darà maggiori garanzie nel giudizio, conoscendo persone e cose, consuetudini, abitudini, fertilità del terreno, inadempienze, ecc.

Credo che queste commissioni arbitrali possano essere accettate da una Camera democratica come una conquista nel campo del lavoro, conquista che può e deve essere sanzionata da questa Assemblea. Se vogliamo che questa legge per la riforma dei contratti agrari porti veramente la pacificazione nelle campagne, non possiamo ignorare che una quantità di controversie che vengono portate dinanzi alle sezioni specializzate, arrecando più turbamento che pacificazione, una volta deferite alla competenza di speciali commissioni arbitrali darebbero la possibilità di pacificare le campagne in breve tempo, senza spese e contrasti. Pertanto insisto per l'accoglimento del mio emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Spataro, Cappi e Tosato hanno proposto il seguente emendamento:

« Al primo comma, sostituire l'atinea b) con il seguente:

b) se l'affittuario, mezzadro, colono o partecipante abbia commesso fatti tali da non consentire, per il loro carattere e in relazione alla specie del contratto, la rinnovazione del rapporto ».

CAPPI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPI. La ragione di questo emendamento sta in quanto ho detto nei miei due telegrammi intervenuti di poco fa. Questa legge fu discussa a fondo dal nostro gruppo e fu discussa a fondo, perché è una legge di una importanza che credo non esagerato dire eccezionale; legge anche difficile, perché si trattava di rapporti non fra persone e cose, ma fra persone e persone; giuridicamente e psicologicamente sappiamo quanto sia difficile disciplinare questi rapporti fra persona e persona, quando vi è contrasto di interessi, e tanto più quando usciamo da un periodo in cui i rapporti fra queste diverse categorie furono molto tesi.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

Si trattava, quindi (non entro nella discussione generale, me ne guardo bene), si trattava di contemperare due opposte esigenze. La prima era quella di dare una notevole stabilità a questi lavoratori agricoli, mezzadri e piccoli affittuari; e a noi pare che nel complesso degli articoli che specificatamente riguardano i singoli contratti, tale esigenza di stabilità sia stata raggiunta.

D'altra parte vi era un'altra esigenza, quella che si può chiamare l'esigenza giuridica, ma non solo giuridica, di libertà, di autonomia della volontà contrattuale.

Non voglio andare nella stratosfera giuridica e filosofica, ma i colleghi capiscono bene che cosa voglio dire; e questa esigenza di libertà, di autonomia della volontà, aveva ed ha anche delle ragioni sociali ed economiche, perché una stabilità troppo rigida avrebbe, come è stato detto, cristallizzato certi rapporti con danno della produzione e con pericolo di conflitti, più aspri di quelli che si volevano invece appianare.

Non sto a fare delle esemplificazioni, perché, ripeto, ormai la materia è entrata nella mente e nella coscienza dei colleghi. Per venire all'emendamento, l'articolo 2 della Commissione nell'alinea *b*) diceva che vi era giusta causa « qualora l'affittuario, mezzadro, colono o partecipante, avesse commesso fatti illeciti, che per il loro carattere e in relazione alla specie del contratto, non consentono una prosecuzione del rapporto ».

Si è discusso ampiamente, quasi esclusivamente, su quella qualifica di fatti illeciti; fu proposto in seno al gruppo di dire « fatti di tale rilievo », « fatti di tale gravità »; poi all'unanimità, credo, parve più opportuno togliere qualsiasi qualifica e fare un emendamento in questa forma: « Se l'affittuario, mezzadro, colono, partecipante abbia commesso fatti tali da non consentire, per il loro carattere e in relazione alla specie del contratto, la rinnovazione del rapporto ».

Si è da alcuni obiettato che la formula è un po' elastica, e lascia notevole libertà all'apprezzamento e alla discrezionalità di chi deve giudicare. Io sono persuaso che questo sia non un difetto, ma un pregio; perché se nelle leggi privatistiche, che regolano i rapporti privati è vecchio concetto che sia ottima quella legge che lascia il meno possibile all'arbitrio e alla discrezionalità del magistrato (e vi è, credo, un broccardo molto antico in questo senso) quando si tratta, come nella specie, di leggi che hanno un carattere sociale ed economico, credo sia utilissimo

che una certa latitudine di apprezzamento sia lasciata al giudice; per potere adeguare la risoluzione al caso singolo, alle situazioni ambientali, alle situazioni di tempo e di luogo; fare quella che si dice la decisione giusta per il singolo caso. Non occorre fare molta erudizione, risalire al pretore romano, al *bon jure*, al diritto libero, o che so io; mi sembra proprio che sia un pregio quello di lasciare una certa latitudine al magistrato.

Osservo poi che questo emendamento risponde *ad litteram* al testo dell'articolo 2159 del vigente codice civile, il quale dice: « Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto ». E noi non abbiamo fatto altro che aggiungere l'espressione: « per il loro carattere e in relazione alla specie del contratto », per facilitare appunto il riferimento alle situazioni ambientali e ai casi singoli di cui ho parlato.

Osservo infine che questo emendamento si inquadra nella sistematica della legge, perché — notino i colleghi della Camera — l'articolo 2159, nell'ipotesi che il mezzadro abbia commesso fatti tali che non consentano la prosecuzione del rapporto; commina la risoluzione in tronco del contratto, mentre noi vogliamo qualche cosa di meno: con questo alinea *b*) noi, cioè, vogliamo semplicemente impedire la rinnovazione del contratto: nonostante che il mezzadro, o l'affittuale, abbiano commesso questi fatti, il contratto ha vita fino alla sua scadenza, e solo ne è impedita la rinnovazione.

Credo che questo emendamento sia un esempio caratteristico di quel razionale contemperamento fra opposte esigenze ed interessi che dà la garanzia della bontà della legge e può assicurarne la sua efficacia e la sua pacifica attuazione. Con questo spirito il gruppo democristiano ha esaminato la legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Zanfagnini propone di sopprimere al primo comma l'alinea *b*). Ha facoltà di svolgere questo suo emendamento soppressivo.

ZANFAGNINI. Mi sono indotto a presentare questo emendamento per una questione di sensibilità morale e giuridica, inquantoché il mio gruppo ed io troviamo grave che nella disciplina di un rapporto di carattere economico sia incluso, in certo qual modo, un caso di sindacato della condotta morale e civile di una delle parti e debba giocare, nella continuazione o meno di questo rapporto, il com-



## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

portamento morale di una delle parti. Sembra a noi che il fatto illecito, in quanto versi nell'ambito stesso del rapporto contrattuale, sia già contemplato dalla legge, e, precisamente, dall'alea *a*) del primo comma dell'articolo in questione. Quindi, è escluso che noi possiamo eliminare il fatto illecito, che cade nell'ambito stesso del rapporto contrattuale, come una causa di esclusione della proroga; noi riconosciamo che questo fatto illecito cadente nell'ambito del contratto funziona da giusta causa che impedisce la rinnovazione del contratto in base all'alea *a*) del primo comma. Quello invece che non possiamo accettare, e che ripugna alla nostra coscienza giuridica e morale, è che un qualsiasi fatto illecito che il mezzadro o affittuario commetta, senza che questo fatto illecito abbia alcuna relazione con il contratto, debba funzionare da giusta causa di esclusione della proroga. (*Commenti*).

Questo ad ogni modo è il punto di vista a cui è informato il mio emendamento soppressivo. Io richiamo la Camera alla gravità di questa disposizione che andiamo a votare, per cui si attribuisce in certo modo ad una parte dei cittadini un sindacato sulla condotta morale e giuridica di altri cittadini, facendone discendere delle conseguenze giuridiche ed economiche in relazione ad un rapporto che con quel fatto illecito non ha nulla a che fare.

Ogni cittadino risponde della propria condotta di fronte alla legge e non di fronte al suo concedente o al suo locatore che non sia in alcun modo leso da quel fatto illecito. Con questa disposizione che noi andremmo a votare si verrebbe, in certo modo, ad aggiungere alle sanzioni civili e penali che sono proprie di qualunque fatto illecito delle sanzioni a favore del concedente e del locatore.

Questa disposizione urta, secondo noi, contro le libertà fondamentali del cittadino che, per il fatto di essere colono o mezzadro, non deve essere chiamato a rispondere oltre e diversamente di come possono esser chiamati a rispondere tutti gli altri cittadini. È la prima volta, secondo me, che in un negozio giuridico a carattere non fiduciario si fa giocare la condotta morale dell'altra parte. È questa quindi una disposizione esorbitante, che darà luogo nella pratica ad esorbitanze ancora più odiose; una disposizione, onorevoli colleghi, contraria non solo ai diritti fondamentali del cittadino, ma anche soprattutto a quel concetto di riabilitazione che dobbiamo sempre tener presente noi socialisti e noi cristiani, perché è un concetto che è alla base delle nostre dottrine.

Se voi volete che chi ha commesso un fatto illecito sia messo definitivamente fuori dalla società, invece di incoraggiarne la riabilitazione, invece di incoraggiarlo a riconciliarsi con la società, fate appunto questa opera di messa al bando, estromettendo il colpevole dal consorzio civile.

Fate invece che costui riguadagni sé e se stesso e alla società, favorite la sua tranquillità economica e quella della sua famiglia, che è anche una tranquillità morale e che è anche l'elemento più proprio perché esso ritorni, come deve ritornare, un buon cittadino e un buon lavoratore.

Per questo io chiedo la soppressione dell'alea *b*) del primo comma, perché reputo ingiurioso che sia stabilita dal legislatore a carico di una delle parti del contratto, e precisamente dell'affittuario o del mezzadro, questa specie di *deminutio capitis*.

PRESIDENTE. L'onorevole Zanfagnini propone poi di aggiungere all'alea *c*) le seguenti parole: « e dichiarate attuabili e utili ai fini del miglioramento generale della produzione agricola da parte dell'ispettorato stesso, sempreché il nuovo ordinamento colturale che ne deriva risulti incompatibile con la continuazione del contratto. In questo caso però il concedente o locatore è tenuto a utilizzare l'opera del mezzadro, colono od affittuario che abbia capacità specifica in relazione all'ordinamento stesso, ove lo richieda ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ZANFAGNINI. Con questo emendamento io tendo ad aggiungere qualche cosa che, secondo me, conferisce a una maggiore serietà del caso previsto dall'alea *c*). È un emendamento che lascia sostanzialmente immutato il caso dell'alea *c*), ma tende a rafforzarne le garanzie nel senso che, in relazione anche a quella che è la dizione dell'articolo 1 alea *b*) di una legge tuttora in vigore (precisamente il decreto legislativo del Capo dello Stato 1° aprile 1947, n. 273), si richiede, perché le opere sostanziali di trasformazione funzionino da giusta causa di esclusione della proroga, che queste opere siano non soltanto approvate dall'ispettorato dell'agricoltura, ma altresì dichiarate attuabili e utili ai fini del miglioramento generale della produzione agricola da parte dell'ispettorato stesso.

Questa è, né più né meno, la dizione della legge attualmente in vigore. Ora, non vorrei che, omettendo questa parte, noi peggiorassimo il trattamento fatto dalla legge attuale al mezzadro e all'affittuario. Perciò

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

propongo che venga aggiunta anche questa parte successiva.

Il mio emendamento si preoccupa anche del fatto che può accadere benissimo che quest'opera di trasformazione agraria, che il concedente o il locatore intendono attuare sul fondo, possa non essere incompatibile con la continuazione del rapporto di mezzadria e di affittanza. Quindi, con il mio emendamento si richiede che, perché quest'opera di trasformazione agraria operi come giusta causa, sia non soltanto dichiarata utile ai fini generali del miglioramento della produzione agricola, ma che l'opera stessa sia anche incompatibile con la permanenza del colono e con la continuazione del rapporto.

Il mio emendamento vuol salvaguardare un'ultima esigenza, e cioè che, quand'anche questa incompatibilità fra l'opera di trasformazione e la permanenza e la continuità del rapporto sussistesse, il lavoro del mezzadro, del colono e dell'affittuario sia utilizzato nell'opera di trasformazione stessa. Quindi, ove la permanenza del rapporto fosse incompatibile con l'opera di trasformazione agraria, ma fosse per essa utilizzabile il lavoro dell'affittuario, del mezzadro e della famiglia mezzadrile, l'emendamento tende a rendere obbligatoria questa utilizzazione ove il mezzadro e l'affittuario stesso la richiedano.

PRESIDENTE. Onorevole Zanfagnini, ella ha facoltà di svolgere anche i suoi due emendamenti successivi:

« Al primo comma, sostituire il testo dell'alinea d), col seguente:

d) se il locatore o il concedente s'impegna di coltivare direttamente il fondo per un periodo pari a quello previsto dall'articolo 10, in mancanza di rotazione, per un periodo non inferiore ai sei anni, ovvero di affidare tale coltivazione diretta al coniuge, al figlio o al padre, sempreché il beneficiario della disdetta non sia già proprietario conduttore, proprietario coltivatore diretto o concessionario non coltivatore di altro fondo »

« Al primo comma, far seguire all'attuale alinea d) il seguente:

d-bis) se il locatore o il concedente dichiara di voler condurre il fondo direttamente affidandone la direzione ad un dottore in agraria o ad un perito agrario ».

« Conseguentemente l'attuale alinea d-bis) diventa d-ter) ».

ZANFAGNINI. Io propongo, col primo di questi due emendamenti, la sostituzione dell'alinea d) con una dizione che tende a rendere più serio il funzionamento della giusta causa a tutela del lavoratore. Come gli onorevoli colleghi vedono, il mio emendamento richiede non soltanto che il locatore, o il concedente, dichiarino di voler coltivare direttamente il fondo, ma si impegni a coltivarlo « direttamente per un periodo pari a quello previsto dall'articolo 10, in mancanza di rotazione, per un periodo non inferiore ai sei anni... ».

Nella sua seconda parte questo emendamento tende a restringere l'ambito familiare entro cui la giusta causa agisce, in quanto, in sede di Commissione, si è esageratamente allargato questo ambito familiare stesso rendendo beneficiari della giusta causa non solamente i discendenti in linea retta, come era proposto nel testo ministeriale, sino al secondo grado, ma anche i « parenti o affini sino al secondo grado », e quindi includendo anche i collaterali.

Il mio emendamento è restrittivo e propone non solo che sia mantenuta ferma la dizione del testo ministeriale, ma che si restringa ulteriormente l'ambito familiare entro cui la giusta causa funziona limitandola oltreché, naturalmente, al concedente e al locatore al « coniuge al figlio ed al padre, sempre che il beneficiario della disdetta non sia già proprietario conduttore, proprietario coltivatore diretto o concessionario di altro fondo ».

Mi permetto richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla necessità di questa restrizione, perché ho il sospetto che nella pratica questo caso sarà quello che si presterà più facilmente degli altri a deviare dalla condizione di stabilità fondamentale a cui è ispirato il sistema della legge. Più noi allarghiamo questo ambito familiare e tanto più la volontà umana che, trattandosi di legge restrittiva sarà naturalmente portata a sfuggire e ad evadere da essa, troverà modo di eludere il principio della stabilità del colono sul fondo, principio che tutti abbiamo accettato come concetto fondamentale ispiratore della legge in sede di discussione generale.

Con l'altro emendamento propongo di riconoscere come caso di giusta causa il fatto del locatore o concedente che, pur dichiarando di voler condurre il fondo direttamente (anziché, coltivarlo direttamente), voglia affidarne la direzione a un dottore in agraria o a un perito agrario.

L'emendamento è ispirato alla considerazione di valorizzare sempre più l'apporto dei

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

tecnici nell'agricoltura, apporto che consideriamo indispensabile allo sviluppo e al progresso dell'agricoltura italiana, e alla considerazione che, per tal modo, attraverso una efficiente direzione tecnica e una conduzione in economia, possano trovare impiego ed assorbimento i salariati e i braccianti. L'emendamento, quindi, risponde, sotto questo aspetto, oltre che ad una esigenza tecnica anche ad una esigenza sociale, perché noi tutti, se abbiamo presente la condizione dei mezzadri e degli affittuari come degna di considerazione dal punto di vista sociale, non possiamo non avere a cuore anche e soprattutto la condizione dei braccianti e dei salariati, che rappresentano la classe più povera e più derelitta che ci sia e soprattutto la classe ove maggiormente incide la piaga della disoccupazione che purtroppo ci affligge.

PRESIDENTE. L'onorevole Gui ha proposto i seguenti emendamenti:

« Al primo comma, alinea c), dopo le parole: dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, aggiungere le parole: sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura ».

« Al primo comma, alinea d), dopo le parole: sempreché, aggiungere: il locatore o il concedente non sia già proprietario conduttore di altro fondo e ».

Ha facoltà di svolgerli.

GUI. Questi emendamenti (ne ho presentato anche uno al secondo comma) tendono a precisare l'esercizio della disdetta per giusta causa.

All'alinea c), al locatore, che dichiara di voler eseguire opere sostanziali di trasformazione agraria per riavere il fondo, si pone una unica limitazione: che queste opere di trasformazione agraria siano preventivamente approvate dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura. A me sembra che questa approvazione, data praticamente da una sola persona, cioè dall'ispettore, non sia sufficientemente motivata; pertanto vorrei che fosse sentito (lasciando pure il parere definitivo all'ispettorato) anche un organo tecnico, un collegio tecnico dell'agricoltura, che nella provincia mi pare non possa essere se non il comitato provinciale dell'agricoltura. L'emendamento tende quindi a subordinare la decisione sulla natura di queste opere (che in pratica — ripeto — mi sembra affidata ad una sola persona) al parere, sia pure consultivo, di un organo tecnico, parere che deve essere obbligatoriamente chiesto dall'ispettorato.

Il secondo emendamento ha una importanza maggiore, almeno a mio giudizio. Esso si riferisce all'alinea c) secondo il quale si concede (e non voglio ripetere argomentazioni svolte dal collega Zanfagnini, con le quali in parte concordo) al proprietario che voglia coltivare direttamente il fondo o che voglia affidarne la coltivazione ai propri parenti e affini in linea retta sino al secondo grado o, in caso di premorienza del fratello, al di lui figlio, si concede — dicevo — il diritto di disdetta e quindi di escomio del coltivatore diretto.

La Commissione ha giustamente introdotto la seguente remora: che colui a beneficio del quale va la disdetta non sia già a sua volta proprietario conduttore o proprietario coltivatore diretto di altro fondo. Ed è una remora con la quale pienamente concordo, perché sarebbe effettivamente un abuso se si desse la possibilità di escomiare un coltivatore diretto per dare la coltivazione di un fondo a persona che già ne coltiva o conduce altro.

Però la limitazione, a mio giudizio, non è sufficiente. Io mi rendo interprete di una situazione che già si verifica in questi anni con le leggi di proroga. Le leggi di proroga concedono l'opposizione alla proroga per una causa simile (per quanto più circoscritta) a quella contenuta nella lettera d). Ebbene, che cosa si verifica? Quest'anno nella mia provincia ci sono stati ben 282 escomi di affittuari coltivatori diretti per l'applicazione di tale clausola prevista nella legge di proroga. E chi sono i promotori di queste disdette, chi sono gli escomianti? Sono raramente piccoli contadini divenuti proprietari ai quali giustamente si deve concedere, non avendo essi altri fondi, la possibilità di andare a coltivare il fondo acquistato. Nella maggior parte dei casi si tratta invece di contadini già proprietari conduttori di altro fondo, che si trovano nell'agricoltura in una situazione di privilegio, perché meno premuti dalle esigenze sociali. Hanno guadagnato e possono ancora guadagnare. Essi possono accumulare ed investire per comperare altre terre, terre (nessuno naturalmente può negare che essi possano acquistarle) che poi essi cedono in conduzione o coltivazione ai loro parenti. Così questi grossi contadini, proprietari conduttori, creano attorno a loro, attraverso la parentela, un largo raggio di proprietà direttamente gestite escomiando piccoli coltivatori, mentre nella proprietà che già conducono o in altre proprietà che già coltivano potrebbero trovare sufficiente lavoro anche

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

quei membri della famiglia (e nel disegno di legge si arriva fino al secondo grado) di cui si servono per premere ed escomiare i fittavoli, coltivatori diretti dei fondi acquistati.

Per evitare i gravissimi contrasti che si sono verificati più volte nella mia provincia (ma credo che il caso della mia provincia non sia solo) a proposito della applicazione di queste disposizioni, vorrei introdurre una ulteriore limitazione.

La Commissione concede il diritto sempre che il beneficiario della disdetta non sia già proprietario conduttore, o proprietario coltivatore diretto di altro fondo. Io aggiungo quest'altra limitazione: sempre che il locatore o concedente (nello stampato è stata saltata la parola « locatore ») che può anche non essere il beneficiario della disdetta non sia già proprietario conduttore di altro fondo, perché se è conduttore e non coltivatore, nel suo fondo possono trovare lavoro e la sua famiglia e i parenti. Conduttore infatti significa che non ha neanche il terzo della mano d'opera familiare necessaria per la coltivazione. E se non ha mano d'opera sufficiente per il fondo che conduce, faccia lavorare in esso i propri parenti senza scomodare indebitamente i coltivatori che lavorano nell'altro che possiede!

Così la disdetta dovrebbe negarsi qualora ricorra o il caso proposto dalla Commissione o quello previsto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento Cornia:

« Al primo comma, dopo l'alinea d), aggiungere il seguente:

d-bis) se il locatore o il concedente affidi la conduzione del fondo a una cooperativa di braccianti agricoli legalmente costituita ».

L'onorevole Cornia ha facoltà di svolgerlo.

CORNIA. Il mio emendamento, identico nella forma e nella sostanza a quello dell'onorevole Marconi, si riallaccia ad una osservazione che ebbi occasione di fare in sede di discussione generale, quando dissi che questo disegno di legge stabilisce una situazione di privilegio nell'interno delle stesse classi lavoratrici, perché, nel mentre si preoccupa di affermare una stabilità che in pratica potrebbe essere indefinita, del mezzadro sul fondo, si disinteressa completamente della sorte dei braccianti agricoli, che sono invece in preda alla cronica disoccupazione e lottano continuamente con la fame.

Si dirà che a questa situazione dei braccianti agricoli verrà provveduto con la ri-

forma fondiaria e agraria in corso, ma questo non toglie che fin d'ora noi abbiamo il diritto e il dovere di venire incontro a questa disgraziata categoria di lavoratori, ragione per cui propongo che fra i motivi di « giusta causa » di disdetta sia compreso anche il caso in cui il locatore o il concedente affidino la conduzione del podere a una cooperativa di braccianti agricoli regolarmente costituita.

Si potrà obiettare che per dare lavoro agli operai di queste cooperative noi verremmo a privare della loro occupazione i mezzadri. Possiamo ribattere però che quando il lavoro non basta per tutti, e, quando, per forza di cose (e speriamo che questa situazione non si protragga molto a lungo), una categoria di lavoratori deve rimanere disoccupata, è doloroso, ma è giusto, che non ce ne sia un'altra costantemente occupata. Dividere in questo caso il male a metà è un concetto morale oltreché rispondente a un elementare suggerimento di giustizia distributiva; e per questo confido che la Camera, rendendosi conto delle ragioni morali che muovono questo mio emendamento, vorrà approvarlo col suo voto.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento Marconi:

« Al primo comma, dopo l'alinea d-bis), aggiungere il seguente:

d-ter) se il locatore dichiara di voler affidare la coltivazione del podere a una cooperativa di lavoratori agricoli ».

Poiché l'onorevole Marconi non è presente; si intende che abbia rinunciato a svolgerlo. Segue l'emendamento Monticelli:

« Dopo l'alinea c) aggiungere i seguenti:

f) se il locatore o il concedente dichiara di voler, per almeno un avvicendamento colturale, condurre direttamente il fondo od affidarne la conduzione diretta al coniuge o ai propri parenti od affini in linea retta sino al secondo grado;

g) se l'efficienza lavorativa della famiglia colonica sia divenuta sperquata in difetto o in eccesso rispetto alle esigenze di lavorazione del fondo ».

L'onorevole Monticelli ha svolto il suo emendamento nel corso della discussione generale.

Segue l'emendamento Zanfagnini:

« Sostituire il secondo comma col seguente:

« Qualora il dichiarante non dia effettiva esecuzione agli impegni di cui agli alinea c),

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

d), d-bis) e d-ter) del comma precedente, l'affittuario, mezzadro, colono o compartecipante ha diritto, oltre al risarcimento dei danni, ad una penalità pari, per la mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, alla quota di prodotto percepita nell'annata di uscita e, per l'affitto, al doppio dell'ultima annualità del canone di affitto. Il giudice dovrà anche ordinare la reintegrazione dell'affittuario, mezzadro, colono o compartecipante nel fondo, sempreché questa possa disporsi senza lesione dei diritti dei terzi che provino di essere in buona fede ».

L'onorevole Zanfagnini ha facoltà di illustrarlo.

ZANFAGNINI. In sostanza, nel secondo comma sono quasi d'accordo col testo della Commissione con qualche lievissima modificazione, in quanto includo tra i casi di « giusta causa » anche quelli non contemplati dal disegno di legge, che vengono proposti in questa sede. C'è poi una modificazione sostanziale per quello che riguarda l'ultima parte, in quanto, mentre il testo della Commissione dice che il giudice potrà anche ordinare la reintegrazione dell'affittuario, mezzadro o colono nel fondo, sempreché questa possa disporsi senza lesione dei diritti dei terzi che provino di essere in buona fede, io propongo che la parola « potrà » sia sostituita dalla parola « dovrà ». In sostanza io propongo che il giudice, quando constata che la reintegrazione si possa ordinare senza manomettere i diritti dei terzi in buona fede, non abbia la facoltà di ordinare la reintegrazione, ma debba ordinarla.

Per quel che riguarda poi la buona fede dei terzi, c'è questa brevissima aggiunta « dei terzi che provino di essere in buona fede » che ha, mi sembra, la sua importanza per chi è adusato alle vicende processuali civili, in quanto tende a regolare l'onere della prova nel senso che questa buona fede deve essere provata dai terzi. In sostanza, il testo della Commissione, dicendo: « sempre che questa reintegrazione possa disporsi senza lesione dei diritti dei terzi in buona fede », lascia incerto su chi incomba la prova della buona o della mala fede. Ora il mio emendamento invece precisa che la prova deve essere data dai terzi i quali pretendano di essere in buona fede, perché mi sembra estremamente difficile la prova se addossiamo al mezzadro o all'affittuario sfrattato l'onere della prova della mala fede. Sembra opportuno a me che s'è chiarito che la reintegrazione deve essere ordinata sempreché ed

ogni qual volta questa reintegrazione si possa fare senza lesione dei diritti di terzi che provino di essere in buona fede. Questo scrupolo mi sembra che debba essere valutato dalla Camera, come deve esserlo ogni volta che ci si trovi di fronte ad un caso di *onus probandi* come questo: è bene che il legislatore dichiari nella legge stessa a chi incombe l'onere della prova.

Un ultimo comma aggiuntivo mi permetta l'onorevole Presidente di illustrare, ed è questo:

« La buona fede non può essere mai invocata dal parente od affine del locatore o concedente di cui alla lettera d) ».

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANFAGNINI. La ragione mi sembra evidente, intuitiva: se un concedente o un locatore ottiene il rilascio del fondo per affidarlo ad un suo parente od affine come contemplato dalla legge e poi questo parente o affine non entri nel possesso del fondo o lo conduca invece di coltivarlo direttamente, siccome è richiesto dalla legge, mi pare che, dato appunto il rapporto di stretta parentela fra il concedente o il locatore e questi beneficiari della disdetta, si debba, si possa escludere senza timore di eccedere che la buona fede possa essere invocata da questi beneficiari della disdetta. Noi dobbiamo tendere con questa legge, nel mentre variamo un congegno di giusta causa, ad evitare che la frode possa eludere questo congegno. E non possiamo, mi pare, e non dobbiamo ammettere che dei parenti e degli affini possano invocare la buona fede di fronte al mezzadro, all'affittuario sfrattato. Per queste ragioni io mi permetto di insistere anche su questo emendamento, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Gui ha proposto il seguente emendamento:

« Al secondo comma, sostituire le parole: Il giudice potrà anche ordinare la reintegrazione dell'affittuario, mezzadro, colono o compartecipante nel fondo, con le parole: L'affittuario, mezzadro, colono o compartecipante potrà chiedere al giudice anche la reintegrazione nel fondo ».

Ha facoltà di svolgerlo.

GUI. Col mio emendamento propongo che, anziché essere il giudice ad ordinare la reintegrazione, sia l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante a chiedere la reintegrazione stessa; perché mi pare che in questo modo la sanzione sia più efficace;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

infatti la parte interessata sarà probabilmente più diligente dello stesso giudice.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sampietro Giovanni ha proposto il seguente emendamento:

« *Al secondo comma, alle parole:* Il giudice potrà anche ordinare la reintegrazione dell'affittuario mezzadro colono o compartecipante nel fondo, sempreché questa possa disporsi senza lesione dei diritti dei terzi in buona fede, *sostituire:* Il giudice, su richiesta dell'interessato, ordinerà la reintegrazione dell'affittuario, mezzadro, o colono disdettao, nel fondo.

« Il dichiarante sarà tenuto a liquidare tutti i danni, derivanti da tale reintegrazione, ai terzi in buona fede ».

Ha facoltà di svolgerlo.

**SAMPIETRO GIOVANNI.** Il mio emendamento sembra apparentemente eguale a quello proposto dal collega Zanfagnini, perché, in sostanza, in entrambi si chiede che il giudice non « possa », ma « debba » ordinare, dietro richiesta, s'intende, dell'interessato, la reintegrazione. Ma nell'emendamento Zanfagnini c'è l'aggiunta limitativa « sempre che questa possa disporsi senza lesione dei diritti dei terzi ». Ora, è ovvio che in spostamenti di questo genere ci sono sempre dei danni, si fanno delle spese; quindi sostanzialmente il giudice sarebbe sempre nella possibilità di non concedere la reintegrazione.

Nel mio emendamento, invece, escludo ciò. Siccome, però, i danni esistono effettivamente e bisogna pagarli, io propongo l'aggiunta: « il dichiarante sarà tenuto a liquidare tutti i danni, derivanti da tale reintegrazione, ai terzi in buona fede ».

In sostanza, la reintegrazione è questione di diritto e va effettuata. Se danni e diritti lesi di terzi ci sono, si pagheranno a parte.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Viola ha proposto il seguente emendamento:

« *Aggiungere, dopo l'ultimo comma, il seguente:*

Le norme del presente articolo decadranno con l'entrata in vigore della legge sulla riforma fondiaria ».

Poiché non è presente, s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento Spataro, Cappi e Tosato all'articolo 2, alinea c), firmato dagli onorevoli Miceli, Silipo, Saccenti, Bellucci,

Dal Pozzo, Angelucci Mario, Corbi, Spallone, Sannicolò e Grifone:

« *Articolo 2, comma b):*

« *Sostituire, dopo le parole:* abbia commesso, *le seguenti:* atti illeciti di particolare gravità, che, per il loro carattere, non consentono la prosecuzione del rapporto ed abbia in conseguenza degli stessi riportato condanna con sentenza definitiva ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**MICELI.** Il nostro emendamento all'emendamento Spataro ha una importanza che noi riteniamo eccezionale.

Noi abbiamo sempre dichiarato che, mentre da una parte si proclamava di volere favorire la stabilità dei lavoratori nel fondo, nell'articolo 2 si introducevano nei motivi di giusta causa tante eccezioni a questo diritto di stabilità, che praticamente si annullava il diritto stesso. Citavamo il fatto del proprietario che chiedeva di eseguire delle trasformazioni, il fatto di colui che voleva impiegare nel fondo un proprio lontano parente, perché anche i lontani parenti trovano posto nell'articolo 2, e così molti altri casi; ed a questo aggiungevamo la considerazione prevista della legge sui « fatti illeciti » per cui per la prima volta compariva, in un rapporto privatistico riguardante la conduzione della proprietà, una figura del tutto speciale quale era quella del « fatto illecito ». La considerazione del fatto illecito era avvolta nella nebulosità: non si precisava infatti se dovesse essere preso in considerazione il « fatto illecito » nei riguardi del concessionario o nei riguardi dei terzi; anzi si faceva supporre che potesse essere un fatto illecito qualsiasi purché avesse il requisito di rendere, per il suo carattere ed in relazione alla specie del contratto, impossibile la prosecuzione del rapporto. Anche questa dizione era abbastanza elastica: « non consentire la prosecuzione di un rapporto ». Ad esempio, se in seguito ad una agitazione sindacale il colono aveva provveduto ad una divisione dei prodotti che egli riteneva giusta, mentre il proprietario si era opposto, questo fatto poteva costituire un precedente che si prestava ad essere invocato dal proprietario il quale avrebbe potuto dire: io estrometto un mezzadro che pretende di dividere i prodotti in un modo diverso da quello con cui io intendo dividerli.

Oltre a questo vi sono poi i fatti illeciti verso i terzi, fatti illeciti penali. Noi deside-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

riamo ed abbiamo necessità che coloro i quali lavorano la terra non siano coinvolti in questioni penali, ma attuare delle sanzioni sul lavoro e sul diritto alla vita per queste evenienze al di fuori del fondo, mi pare una misura eccezionale, comunque, eccessiva e non avente attinenza assoluta con i contratti agrari.

Voglio augurarmi che l'emendamento dell'onorevole Cappi sia una proposta quasi soggettiva, perché se fosse l'indirizzo del gruppo democristiano, allora avremmo ragione di ritenere che la maggioranza non solo non vuole fare la riforma agraria (*Rumori al centro*), ma non vuole emanare nemmeno un qualsiasi provvedimento che prenda in esame lo stato attuale delle cose. L'emendamento dell'onorevole Cappi annulla ogni possibilità di invocare qualsiasi discriminante per il fatto illecito.

Anzitutto non si parla di « fatto illecito » ma semplicemente di « fatti ». Avere nella legge accettato l'aggettivo « illecito » e poi aver proposto di sopprimere questo aggettivo, vuol dire dare un criterio maggiormente estensivo alla questione da noi trattata. Prosegue l'emendamento: « fatti tali da non consentire, per il loro carattere e in relazione alla specie del contratto, la rinnovazione del rapporto ». Anche qui la differenza è sostanziale. Mentre nel progetto si parla di « prosecuzione del rapporto », l'onorevole Cappi nella sua proposta parla di « rinnovazione del rapporto »; ed è certamente più lieve il fatto che può opporsi alla rinnovazione anziché quello che può opporsi alla prosecuzione del rapporto. Quindi si vede la manifesta intenzione di aprire una porta ancora più larga di quella che è aperta nel disegno di legge approvato dalla Commissione, in modo che tutte le disdette possano passare attraverso questa formula.

Noi siamo d'accordo con l'onorevole Zanfagnini che si debba sopprimere tutto il capoverso riferentesi al « fatto illecito », che, se si riferisce alla conduzione del fondo, è previsto dal codice civile quale motivo di risoluzione in tronco del contratto, mentre se è un illecito di diversa natura non è giusto introdurlo come una nuova causa di disdetta.

Quindi noi, facendo salva questa nostra posizione pregiudiziale, in linea subordinata e in seguito alla presentazione dell'emendamento Cappi proponiamo questa formulazione: « atti illeciti di particolare gravità che per il loro carattere non consentano la prosecuzione del rapporto e abbia in conseguenza degli stessi riportato condanna con sentenza

definitiva ». Anche questo è importante, perché può esservi una pendenza del giudizio dal quale colui che è accusato di un atto illecito o di un fatto (come dice l'emendamento Cappi) potrebbe uscire assolto ma, pur uscendo assolto, si troverebbe già estromesso dal fondo; quindi il concessionario, oltre ad aver subito i danni di un procedimento giudiziario, verrebbe a subire anche il danno per l'estromissione dal fondo, danno che non è ripetibile da chicchesia.

Poniamo all'attenzione della Camera questo emendamento, che per noi ha una importanza capitale: se si vogliono migliorare le condizioni attuali dei contadini, occorre (nell'interesse della produzione e delle condizioni dei lavoratori) favorire la stabilità del fondo, ma favorirla, e non mettere nella intestazione dell'articolo 2: giusta causa e stabilità del fondo, e collocare nel corpo dell'articolo stesso numerosi capoversi che lo svuotano di questo contenuto fondamentale. E tra questi capoversi quello che si presta più all'arbitrio dei proprietari è quello contemplato dall'articolo proposto dall'onorevole Cappi. Perciò sottoponiamo alla Camera l'approvazione di questo nostro emendamento.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

#### Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle finanze, per sapere quali criteri guidano la politica doganale del Governo nel settore alimentare; quali tariffe sono previste nel progetto doganale per i generi alimentari importati e quali accordi sono stati presi ad Annecy e sono previsti per l'avvenire.

(897) « PESENTI, TAROZZI, CERRETI, GRAZIA, CAVALLARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri della difesa e del tesoro, per sapere se sono a conoscenza del fatto che oltre un migliaio di pratiche di pensioni di guerra giacciono indefinite presso il Sottosegretariato competente a causa della mancata evasione delle richieste di documenti di rito al Distretto militare di Campobasso, il quale risulta non aver dato riscontro anche a tre e quattro

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

solleciti del Sottosegretariato stesso; che un tale stato di cose ingenera giusto risentimento in numerosi mutilati, invalidi, vedove e genitori di caduti, che da cinque anni non ancora riescono a definire la propria pratica di pensione; e come intendano dunque ovviare a così grave disfunzione di servizi che, peraltro, non si vuole attribuire a mancato senso di responsabilità dei funzionari preposti.

(898)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere quanto vi sia di vero nella notizia riportata da alcuni giornali dell'Alta Italia, secondo la quale il 20 novembre al Teatro Odeon di Milano una compagnia italiana avrebbe presentato una commedia dal titolo « Sein Kampf » che altro non sarebbe che una sfacciata esaltazione della figura di Hitler; e per sapere altresì se il Governo non intenda prendere immediati, severi provvedimenti contro il vergognoso dilagare sui giornali, in teatri e in luoghi pubblici di manifestazioni di apologia delle passate dittature, manifestazioni che costituiscono una intollerabile offesa al sacrificio per la causa della libertà e la dignità della democrazia italiana.

(899)

« SAGGIN ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della pubblica istruzione, dell'agricoltura e foreste e del tesoro, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per il ripristino dell'Istituto di biologia marina ex-Rovigno, e in genere per la sistemazione dei servizi e del personale degli Istituti già dipendenti dal Comitato talassografico.

(900)

« CESSI, FARALLI, GHISLANDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere quali sono i suoi intendimenti a proposito dell'Istituto poligrafico dello Stato, del suo potenziamento e sviluppo: e ciò specialmente in relazione alle voci e ai fatti che, recentemente, hanno mantenuto in vivo allarme ed agitazione i dipendenti dell'Istituto con la minaccia di una progressiva smobilitazione dello stabilimento.

(901)

« NATOLI ALDO, LIZZADRI, CINCIARI RODANO MARIA LISA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga necessario riconoscere l'applicabilità della legge 6 maggio 1947, n. 563, anche a favore dei salariati fissi

i quali, benché privi di carta annonaria, non sono né produttori di grano, né sono approvvigionati a carico dei datori di lavoro, ma a carico dell'ammasso.

« I salariati fissi ricevono una certa quantità di grano, fissato dal decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, dai datori di lavoro, i quali sono incaricati dall'ammasso a trattenerlo per consegnarlo per conto dell'ammasso stesso ai dipendenti salariati.

« Per questa consegna di grano gli agricoltori hanno applicato una riduzione del 20 per cento sulla contingenza giornaliera corrisposta ai braccianti non provvisti di grano, e questa riduzione fa risparmiare una certa somma, che va ad esclusivo vantaggio dei datori di lavoro.

« Data la forte agitazione nella categoria dei salariati fissi per il mancato pagamento del caro pane, il giusto riconoscimento del diritto all'indennità caro pane ai salariati, porterebbe ad una distensione degli animi. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(1548)

« LOMBARDI CARLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se non crede opportuno iniziare un'accurata inchiesta per accertare quali sono i motivi che hanno consigliato alla questura di Terni, in relazione all'avvenuto incendio di circa 3000 incarti istruttori al Tribunale di Terni, di cui solo alcuni riguardanti processi politici, a procedere all'immediato ed inconsiderato arresto di partigiani senza possedere il più piccolo indizio a giustificazione di tale provvedimento; se non ritiene che tale atteggiamento dei responsabili della Questura di Terni, mentre ne rileva in modo palese e inoppugnabile la tendenza faziosa e la politica di parte e anti-partigiana più volte denunciata, non abbia reso molto più difficile e non abbia intralciato l'opera stessa della Magistratura nella ricerca delle vere responsabilità e volta a chiarire la vera natura e la verità dei fatti; e se infine non ritiene, in considerazione di quanto sopra detto, prendere delle misure contro i responsabili di tali infrazioni al diritto del cittadino e dei principi stessi della più elementare giustizia e garanzia della più stretta osservanza dei principi costituzionali ed alla legge, che condannano chiunque attenti ai diritti della personalità umana e offenda i valori della resistenza e gli eroici partigiani che sono meritevoli del plauso e della riconoscenza della patria. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(1459)

« FARINI ».



## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere se non ritenga doveroso ripristinare le due preture della Romagna-Toscana, ancora aggregata alla provincia di Firenze, soppresse dal fascismo e che avevano sede in Firenzuola ed a Marradi.

« Trattasi di centri importanti con popolazione distribuita in cinquanta e più frazioni, su un territorio montano e vastissimo, e che per la loro posizione transappenninica hanno con l'attuale sede di pretura di Borgo San Lorenzo (Mugello) scarse e disagiate comunicazioni. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(1550)

« DONATINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se un professore, che abbia partecipato ad un concorso per esami a cattedre negli istituti statali di istruzione media, recentemente espletato, riportando punti 60 su 75 nelle prove di esame, possa ritenersi, anche indipendentemente dalla valutazione dei titoli, di aver ottenuto « classifica sufficiente per poter essere dichiarato vincitore » e ciò ai fini della nomina in ruolo in scuole pareggiate, ai sensi dell'articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(1551) « DE MEO, SEMERARO GABRIELE, GIUNTOLI GRAZIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvidenze intenda adottare a favore dei funzionari di gruppo A e B dell'Amministrazione civile dell'interno, con particolare riferimento alla proposta di legge Caso-Bonocore, che per detti funzionari prevedeva la concessione di una speciale indennità di carica e di governo.

« È noto, del resto, che i funzionari della Amministrazione civile dell'interno, ai quali pur sono affidati compiti di particolare delicatezza, sono tra i pochi che non godono di alcuna indennità in ragione delle mansioni esplicate. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(1552) « DE MEO, D'AMBROSIO, SEMERARO GABRIELE, GIUNTOLI GRAZIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se intenda intervenire presso la commissione centrale degli enti locali, a favore del comune di Pa-

lermo per una più giusta valutazione della situazione amministrativa del comune stesso, specie nei confronti del licenziamento di impiegati che accrescerebbe la disoccupazione, in un momento particolarmente difficile. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(1553) « LEONE-MARCHESANO, BONTADE MARGHERITA, ALLIATA, DI LEO, CUTTITA, TERRANOVA CORRADO, CALCAGNO, PETRUCCI, BELLAVISTA, AMBROSINI, BORELLINI GINA, SALVATORE, LO GIUDICE, PECORARO, ARTALE, DE VITA, TUDISCO, GUERRIERI EMANUELE, VOLPE, MARTINO GAETANO, PIGNATONE, BASILE, ADONNINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere per quale motivo il Commissariato gioventù italiana non ha ancora concesso la Colonia San Vito in gestione alla amministrazione comunale di Torino, che l'ha chiesta da lunghissimo tempo per farne una Colonia permanente. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(1554) « LOZZA, RAVERA CAMILLA, TORRETTA, MONTAGNANA, GRASSI LUIGI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se non sia d'accordo di andare urgentemente incontro alle giuste richieste di stanziamenti, a favore dell'assistenza scolastica, fatte dalla amministrazione comunale della città di Torino. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(1555) « LOZZA, RAVERA CAMILLA, TORRETTA, MONTAGNANA, GRASSI LUIGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se non ritenga urgente prendere in considerazione la particolare situazione degli iscritti di leva delle classi 1923, 1924 e 1925, i quali non abbiano ancora ottemperato agli obblighi militari, al fine di mettere in condizione di serenità giovani che — chiamati alle armi con i bandi Graziani durante il periodo della repubblica di Salò — non si presentarono sottraendosi al servizio con gravi rischi e sacrifici, e che ora dovrebbero interrompere gli studi od abbandonare occupazioni che assicurano il sostentamento della propria famiglia per presentarsi alle armi.

« La condizione della predetta categoria di obbligati al servizio militare potrebbe essere agevolata prolungando a tempo indeterminato

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

nato il collocamento in congedo provvisorio, in considerazione che il gettito della leva è superiore a quello consentitoci dal Trattato di pace. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1556)

« NOTARIANNI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere se non intenda abrogare le disposizioni contenute nella legge 10 giugno 1940, n. 933, riguardanti la disciplina dei servizi di tesoreria degli Enti locali, le quali arrecano un ingiustificato aggravio alle finanze comunali.

« Difatti l'articolo 93 del testo unico 14 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette stabiliva, così come i testi unici precedenti, che « l'esattore adempie l'ufficio di tesoriere del comune, senza corrispettivo » e l'articolo 23 del regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, dopo le parole: « senza corrispettivo », aggiunse le seguenti: « quando sia richiesto all'inizio della gestione. Se è richiesto posteriormente, tale obbligo permane, ma può ottenere un compenso da pattuirsi col comune. In caso di dissenso sull'ammontare di esso giudica insindacabilmente il Prefetto », obbligando l'esattoria delle imposte a disimpegnare gratuitamente il servizio di tesoreria dei comuni e ritenendo tale servizio, che a quello di esattoria era abbinato, sufficientemente compensato con gli aggi esattoriali. I comuni si avvalevano generalmente delle sopra ricordate disposizioni e soltanto pochi avevano un « tesoriere particolare »: cosicché la spesa per il « tesoriere particolare » venne giudicata « facoltativa » e non consentita a quei comuni che eccedevano i limiti legali della sovrimposta fondiaria.

« Invece la legge 10 giugno 1940, n. 933, contenente « Norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia », col secondo comma dell'articolo 99 ha disposto che « ...gli Enti pubblici predetti (i comuni, le provincie, ecc.) per il deposito delle disponibilità liquide, i servizi di cassa, la custodia di titoli e valori e per ogni altra operazione di banca, non possono servirsi che delle Aziende di credito indicate all'articolo 5 » e col quarto comma dello stesso articolo ha ammesso che « in casi speciali, i servizi di cassa dei comuni possono essere affidati ai privati che gestiscono l'esattoria dei comuni stessi, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, previo benessere dell'Ispettorato del credito ».

« Di conseguenza, in occasione del conferimento delle esattorie per il decennio 1943-

1952, gli esattori in carica, pur essendo confermati con lo stesso aggio precedente, vennero sollevati dal servizio di tesoreria, servizio che, per la legge di cui sopra, richiamata dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle Imposte dirette con la circolare a stampa 30 marzo 1941, n. 7595, venne trasferito ad Istituti bancari: mentre gli esattori disimpegnavano gratuitamente il servizio di tesoreria, gli Istituti bancari hanno richiesto un congruo compenso a carico dei comuni, che di anno in anno è in continuo aumento.

« D'altra parte i comuni, col trasferimento dei servizi di cassa agli Istituti bancari, non sono meglio garantiti, se si tiene presente che gli esattori, oltre la cauzione richiesta dallo Stato per il servizio di riscossione delle imposte, dovevano essere iscritti in un apposito Albo nazionale e prestare una idonea tangente a garanzia dei servizi di tesoreria comunale. Inoltre, per l'articolo 169 del Regolamento comunale e provinciale 12 febbraio 1911, n. 297, essi non potevano tenere in cassa una somma liquida eccedente i due terzi della tangente cauzionale medesima. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1557)

« DE' COCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali pratiche sono in corso, tramite la Prefettura e il Genio civile di Rieti, allo scopo di affrettare la concessione dell'acqua demaniale del Peschiera, con relativo mutuo e contributo statale, ai comuni di Forano Sabino, Stimigliano e Colvecchio e se non sia il caso, nell'intento di lenire la disoccupazione nei suddetti comuni e di sollecitare la costruzione dell'acquedotto — opera urgente ed indilazionabile — di concedere subito un adeguato contributo statale e per poter iniziare immediatamente i lavori — già progettati — in attesa che le pratiche relative alla concessione della acqua potabile alle popolazioni bisognose (un massimo di venticinque litri al minuto secondo) e del mutuo (legge 3 agosto 1949) siano portate a buon fine. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1558)

« BERNARFINETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per conoscere se, in considerazione dell'aggravata crisi degli alloggi nel comune di Laerru (provincia di Sassari) a seguito del nubifragio del 10 ottobre 1949, che ha provocato il danneggiamento di altre nove e diversi allagamenti — non ritengano necessario provvedere

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

d'urgenza perché vengano sospesi gli sfratti di cui sono minacciate una decina di famiglie, che se sfrattate verrebbero a trovarsi letteralmente sulla strada, senza possibilità di trovare un qualsiasi rifugio in quell'abitato dove 1500 abitanti dispongono appena di 405 vani (circa 4 persone per vano). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1559)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere:

1°) per quali ragioni tutti i posti disponibili nelle scuole elementari siano stati conferiti ai ruoli transitori, violando l'articolo 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, secondo cui un terzo dei posti disponibili doveva essere conferito mediante concorso riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio;

2°) se tale violazione consti al Ministro che sia avvenuta anche nel conferimento dei posti nelle scuole medie inferiori e superiori;

3°) se intenda rispettare tale precisa disposizione di legge ed in qual modo riparare al torto subito da coloro che avrebbero potuto avvantaggiarsi da quanto stabilito dall'articolo 13 della predetta legge. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1560)

« POLANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni dell'ancora non avvenuto movimento dei trasferimenti dei direttori didattici e degli ispettori scolastici. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(1561) « LOZZA, IMPERIALE, PELOSI, TORRETTA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni del minacciato licenziamento di un numeroso gruppo di dispensiere in servizio presso il Patronato scolastico di Roma.

« Tale minaccia viene ad aggravare ancora di più la già precaria situazione del personale, il quale, oltre al ricevere salari di fame (da lire 5 ad 8 mila mensili), non ha alcuna regolamentazione che gli garantisca una stabilità al lavoro.

« L'interrogante è perciò d'avviso che tale minaccia debba essere eliminata, in modo da portare continuità di lavoro e serenità nell'animo delle lavoratrici suddette. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1562)

« TORRETTA ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri dei lavori pubblici, della difesa, dei trasporti, della marina mercantile e l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere se non ritengano opportuno ed urgente provvedere alla soluzione dei problemi vitali per la città di Taranto, che si trascinano insoluti da decenni, quali:

a) il rifacimento del ponte girevole, che oltre alla instabilità ed al decorso periodo di garanzia, ingorga la libera circolazione di mezzi e pedoni da e per la città vecchia, rappresentando un pericolo permanente per l'incolumità fisica dei cittadini;

b) la costruzione della linea ferroviaria Taranto-Manduria-Nardò, che attraversando fertillissime regioni, ne valorizzerebbe l'importanza economica e allaccerebbe la provincia di Taranto con quella di Lecce;

c) il completamento del grande bacino di carenaggio, già costruito per i due terzi e poi abbandonato ed in via di disfacimento per l'azione erosiva dell'acqua marina;

d) la costruzione della nuova stazione ferroviaria con relativi sottopassaggi, che sia degna di una città di oltre 200.000 abitanti;

e) l'ampliamento e l'attrezzatura del porto mercantile, naturale sbocco e mercato del vicino Oriente, specie dopo la grande affermazione della « Fiera del Mare », e che risolva il problema della cronica disoccupazione dei lavoratori del porto;

f) il completamento del nuovo ospedale civile che sia, in tutto, degno della città e che consenta una dotazione di posti-letto superiore all'attuale, del vecchio ospedale, che è meno del mezzo per cento della popolazione dell'intera provincia.

(233)

« LATORRE, SEMERARO SANTO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri dei lavori pubblici, della difesa e dei trasporti, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare perché Taranto « città incompiuta », che rappresenta un serio problema e una grande speranza per la rinascita del Mezzogiorno, sia soddisfatta nelle sue più

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1949

che legittime aspirazioni di ricostruzione e di ripresa in ogni settore economico, dopo le più volte preannunciate provvidenze governative di realizzare le sue più urgenti necessità di sviluppo.

(234)

« GUADALUPI, CALASSO ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se egli approvi l'operato del consiglio di amministrazione dell'Istituto odontoiatrico Eastman riguardo alla grave e persistente agitazione di quel personale sanitario; e in caso contrario per quale ragione egli abbia finora tardato a sciogliere un consiglio di amministrazione deliberatamente ostile al decoro e alle legittime richieste del corpo sanitario e manifestamente provocatore di una sospensione di lavoro sempre più dannosa all'attività scientifica e assistenziale di così provvida e insigne istituzione.

(235)

« MARCHESI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé dette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

Per quanto riguarda l'interrogazione sul Poligrafico, per la quale gli interroganti hanno chiesto l'urgenza, mi riservo di interpellare il Governo.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Ho presentato giorni fa una interpellanza sulla situazione di Carbonia e desidererei sapere quando il Governo intenda rispondere.

PRESIDENTE. Mi riservo di interpellare domani il ministro competente.

LOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOZZA. Ho presentato una interrogazione con richiesta di risposta scritta...

PRESIDENTE. Ho già sollecitato, per iscritto, il ministro competente, lamentando il ritardo.

LOZZA. La ringrazio.

La seduta termina alle 20,35.

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

*Alle ore 15,30:*

1. — *Discussione della proposta di legge:*

Senatore BOSCO LUCARELLI ed altri: Soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Gruppo B). (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato). (595). — *Relatore Fietta.*

2. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Bilancio preventivo dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana in Firenze, per l'esercizio finanziario 1948-49. (449).

Bilancio preventivo dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana in Firenze, per l'esercizio finanziario 1947-48. (759).

Esecuzione di alcune clausole economiche del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate. (Approvato dal Senato). (723).

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (Urgenza). (175). — *Relatori: Dominè e Germani, per la maggioranza, e Grifone e Sansone, di minoranza.*

4. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione, concluso a Buenos Ayres, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (Approvato dal Senato). (513). — *Relatore Repossi.*

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è del relativo regolamento. (Approvato dal Senato). (251). — *Relatore Tozzi Condivi.*

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (Urgenza). (211). — *Relatori Tosato, Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.*

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica. (Modificato dal Senato). (22-B). — *Relatore Tesoro.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI